

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 94

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 novembre 1998)

INDICE

COLLINO ed altri: sull'Azienda italiana sali (4-05366) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 7087	MULAS: sui collegamenti fra la Sardegna e la penisola (4-12493) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	Pag. 7103
CUSIMANO: sull'ufficio postale di Sant'Agata Li Battiati (4-11117) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7089	MULAS ed altri: sui collegamenti fra la Sardegna e la penisola (4-12492) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	7103
DI ORIO: sulla vicenda del signor Fabrizio Ettore (4-06469) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7091	PAPPALARDO: sul sostegno ai disabili (4-02994) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	7106
LUBRANO di RICCO: sugli uffici della conservatoria dei registri immobiliari di Napoli (4-08487) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	7092	sul trattamento pensionistico del signor Donato Rella (4-09827) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7108
MANFROI: sulla riduzione dell'orario di lavoro (4-09564) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7095	PASTORE: sull'organico della sede abruzzese delle Poste italiane (4-10416) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7109
MARRI: sull'attività delle guide turistiche (4-11429) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	7096	PEDRIZZI: sul sito Internet del Ministero del lavoro (4-09854) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7110
MELONI ed altri: sull'occupazione in Sardegna (4-12018) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7099	PERUZZOTTI: su Radio Radicale (4-12413) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7112
MICELE, NIEDDU: sul sostegno allo sviluppo industriale (4-10647) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	7100	PIERONI: sulla ex SGI di Civitanova Marche (4-10776) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	7114

RIPAMONTI: sul concorso a 200 posti di assistente sociale (4-09502) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 7115	SERENA: sull'inquadramento dei geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali (4-03083) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) Pag. 7125
sul concorso a 200 posti di assistente sociale (4-10882) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 7115	TAROLLI: sulla disciplina dei depositi doganali (4-05746) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 7129
ROSSI, MORO: sulla richiesta di documentazione da parte della Guardia di finanza al comune di Almè (Bergamo) (4-10014) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 7117	THALER AUSSERHOFER: sulle cessioni di beni prodotti da odontotecnici residenti all'estero (4-10192) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 7131
RUSSO SPENA: sulla lotteria svoltasi durante la «Festa dell'uva 1997» a Velletri (4-08764) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 7119	VELTRI: sulla stazione ferroviaria di Cosenza (4-05725) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 7133
SELLA DI MONTELUCE: sul collegamento Torino-Lione (4-11883) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 7121	ZANOLETTI: sulle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per i dirigenti dell'Enel (4-07354) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 7137

COLLINO, CALLEGARO, DANIELI, BEVILACQUA, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, SPECCHIA. – *Al Ministro delle finanze.*– Premesso:

che a seguito della liberalizzazione del mercato del sale, avvenuta nel 1974, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato fece costruire dall'ATI spa, partecipata interamente dall'amministrazione anzidetta, l'AIS, l'Azienda italiana sali, al cui capitale partecipavano paritariamente l'ATI e l'Ente minerario siciliano, al quale subentrò successivamente la società Italkali;

che i risultati dell'AIS non furono assolutamente adeguati alle aspettative e le vendite del sale dell'amministrazione, non solo per l'assurdità di patti parasociali che nel teorizzare la pariteticità dei *partner* negli organi statutari di fatto favorivano il *partner* Italkali ma anche per la inaffidabilità di quest'ultimo che, profittando della sua posizione, ha di fatto operato un'azione di concorrenza dall'interno ai prodotti dell'amministrazione, hanno subito negli anni un calo sempre crescente, nella misura del 60 per cento dal 1974 al 1985 e di un ulteriore 16 per cento dal 1985 al 1993, sino al punto di addivenire alla decisione di scioglimento dell'AIS;

che in previsione di tale scioglimento fu dapprima concordata la costituzione di una nuova società a larga maggioranza ATI, che doveva prevedere anche la partecipazione di operatori interessati alla vendita, soluzione poi non attuata con la costituzione, nel dicembre 1993, di una nuova società denominata Atisale, con la partecipazione quasi totalitaria dell'ATI ed un'altra appena *pro forma* (2 per cento del capitale) dell'Aticarta, società emanazione della stessa ATI, con il compito di rilanciare le vendite del sale prodotto dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali si sia proceduto nei fatti alla creazione di un esatto duplicato dell'AIS, duplicato riscontrabile persino nei vertici dell'organigramma dell'azienda, dove l'ex presidente dell'AIS riveste l'attuale carica di presidente dell'Atisale e l'ex direttore commerciale dell'AIS riveste l'attuale carica di direttore commerciale dell'Atisale;

i motivi per i quali il duplicato dell'AIS continui a funzionare, in linea di massima, anche nella struttura operativa e nel sistema dei prezzi di cessione, con inutili e antieconomici passaggi intermedi, passaggi che finiscono col ricadere sul prezzo finale di cessione favorendo il prodotto concorrente e penalizzando proprio il marchio Monopoli di Stato, consentendo invece all'Atisale di lucrare nella mediazione con il

mercato; infatti dall'esame dei prezzi di cessione dei prodotti del Monopolio all'Atisale, si evince che gli alti margini di guadagno sono soltanto a beneficio di quest'ultima; l'Atisale ritira alcuni prodotti, tra i quali il sale greggio, dalla salina di Margherita di Savoia ad un prezzo quasi uguale al costo di produzione dell'anno precedente, stimato intorno a lire 32 al chilo; tale prodotto viene poi caricato sugli automezzi dell'Atisale a spese dell'amministrazione, per poi essere rivenduto a brevissima distanza a lire 47 al chilo alle ditte trasformatrici collaterali, con il solo onere di trasporto a carico dell'Atisale di lire 2 al chilo, con un guadagno netto di lire 13 al chilo da calcolarsi su 3 milioni di quintali, e quindi producendo utili di bilancio, mentre il settore sale dell'amministrazione continua a riscontrare perdite;

se il Ministro delle finanze, considerato che nella gestione dell'ATI e dell'Atisale viene impiegato il capitale pubblico, ritenga decoroso rimanere inerte di fronte a questa situazione in un momento in cui a tutti i cittadini ed ai lavoratori del Monopolio ancor più si chiede un sacrificio per modernizzare il paese.

Gli scriventi si riservano comunque di intraprendere ogni ulteriore iniziativa tendente a tutelare l'interesse comune.

(4-05366)

(16 aprile 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, nel premettere che a seguito della liberalizzazione del mercato del sale, avvenuta nel 1974, venne creata, e poi sciolta, l'Azienda italiana sali (AIS spa), i cui risultati, a livello produttivo, non sono stati adeguati alle aspettative, chiedono di conoscere i motivi per cui è stata costituita, nel dicembre 1993, una nuova società denominata ATISale, quale «duplicato dell'AIS», e per quali motivi la medesima società continui a funzionare favorendo, addirittura, il prodotto concorrente e penalizzando il marchio Monopoli di Stato.

Al riguardo, la competente amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato, in via preliminare, che a seguito della liberalizzazione del mercato del sale sul territorio nazionale, fu costituita l'Azienda italiana sali (ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 luglio 1982, n. 467) il cui capitale venne paritariamente ripartito tra l'ATI spa, partecipata interamente dalla stessa amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e l'Ente minerario siciliano, al quale subentrò successivamente la società Italkali.

Peraltro, la predetta amministrazione autonoma ha rilevato come la presenza di quest'ultima società, principale concorrente dei Monopoli di Stato, abbia inciso negativamente sui risultati di vendita dell'AIS, per cui si è reso necessario modificare la precedente normativa.

Infatti, l'articolo 8 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413 (che ha abrogato il citato articolo 2, comma 5, della legge n. 467 del 1982 a

decorrere dal 31 dicembre 1993), ha consentito la costituzione di un nuovo soggetto societario, l'Atisale spa, la cui proprietà azionaria, attraverso l'ATI spa, è interamente riferibile all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (allo scopo di evitare la creazione di un duplicato della precedente AIS spa), con risultati di vendita positivi proprio a seguito della stipula di un apposita convenzione tra amministrazione autonoma e ATI.

Pertanto, sottolineando comunque che il mercato del sale risulta ormai liberalizzato e che, quindi, i prezzi praticati dall'Atisale devono risultare compatibili con quelli praticati dalla concorrenza nazionale ed internazionale, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che i dati riguardanti le vendite effettuate dall'inizio della operatività dell'Atisale fino a tutto il 1997 sono stati in costante crescita, sia per i sali industriali che, soprattutto, per i sali alimentari, a conferma del recupero di importanti quote di mercato da parte dei prodotti dell'amministrazione medesima.

In particolare, a fronte delle vendite realizzate nell'ultimo anno di operatività dell'AIS spa, pari a 518.834 tonnellate di sali industriali ed a 75.814 tonnellate di sali alimentari, nel 1997 le vendite di sali industriali corrispondono a 602.979 tonnellate e quelle di sali alimentari a 141.393 tonnellate, con un aumento in percentuale, rispettivamente, del 16,22 per cento e dell'86,50 per cento.

Si osserva, infine, che la gestione del settore riguardante il mercato del sale potrà trovare un definitivo assetto, sotto il profilo organizzativo e funzionale, nell'ambito del processo di privatizzazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, attraverso l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, approvata con decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 in data 17 agosto 1998.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che da informazioni assunte risulta una deficienza di personale nella filiale delle poste della provincia di Catania ammontante a 276 unità (area di base, area operativa, quadri), il che comporta un grave disservizio con file e proteste da parte degli utenti, per non parlare dei tempi di consegna della corrispondenza e dei pacchi;

che, nell'ufficio postale di Sant'Agata Li Battiati, contro un organico di sportello di 7 unità, attualmente si contano 5 impiegati che poi, per malattie e ferie, si riducono a non più di 4 in media, con conseguenze notevoli nei servizi e disagi per il pubblico;

che sempre nella zona dipendente dall'ufficio di Sant'Agata Li Battiati operano attualmente 6 portalettere (solo due anni fa erano 7) quando dovrebbero essere aumentati dato che il parametro numeri civici-portalettere risulta alterato dal fatto che la cittadina è composta in prevalenza di villette,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sanare la grave deficienza di organico delle poste di Catania e, in questo ambito, disporre anche il potenziamento dell'ufficio di Sant'Agata Li Battiati sia per quanto riguarda il personale agli sportelli che per il numero dei portalettere.

(4-11117)

(27 maggio 1998)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane - interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che effettivamente presso la filiale di Catania esiste una carenza di personale che riguarda, in particolare, il settore operativo (addetti allo sportello ed al recapito).

Per far fronte a tale situazione ed ovviare alla suddetta deficienza di organico la competente sede regionale per la Sicilia ha predisposto un piano di assunzioni a tempo determinato per il periodo giugno-settembre 1998 - articolato in due *tranche* di due mesi ciascuna - che, per quanto riguarda la filiale di Catania, ha interessato 115 unità per ogni bimestre.

Al fine, comunque, di arrivare ad una più equilibrata distribuzione del personale tra le varie province è stata predisposta una procedura per attuare la mobilità volontaria interfiliare e, quanto prima, verrà posta in essere anche quella collettiva di ufficio.

In merito, infine, all'agenzia di Sant'Agata Li Battiati la medesima società ha precisato che le unità applicate ai servizi di sportelleria sono attualmente 10 su un organico previsto di 11 addetti, mentre le unità applicate al servizio di recapito sono 6, che appaiono rispondenti alle esigenze, atteso che le prestazioni dei portalettere ai fini della determinazione delle zone di recapito sono state definite tenendo conto di vari fattori tra i quali la densità urbanistica e che, allo stato, non sono state avanzate richieste di revisione della loro attuale consistenza.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(8 ottobre 1998)

DI ORIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il signor Fabrizio Ettore, in servizio presso la direzione provinciale del lavoro dell'Aquila, ha svolto, per circa 12 anni, la funzione di ispettore di cooperative, in particolare nel settore delle cooperative edilizie, effettuando durante la sua attività il maggior numero di verifiche tra gli ispettori in servizio nella regione Abruzzo;

che nel 1995, su incarico avuto dall'allora direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, effettuava una ispezione ordinaria presso la cooperativa edilizia per abitazioni «Guardia di finanza Aquila 94», sita in L'Aquila, riscontrando un'irregolarità particolarmente rilevante concernente la concessione, da parte del comune di Pizzoli, di un'area edificatoria, concessa illegittimamente, in quanto la quasi totalità dei soci della cooperativa non era in possesso dei requisiti soggettivi imposti dalla legge;

che l'Ettore non mancò, nell'occasione, di suggerire agli amministratori l'opportunità di chiedere una localizzazione del programma edificatorio all'amministrazione comunale dell'Aquila, a norma dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971, soluzione possibile in quanto tutti i soci erano in possesso dei requisiti soggettivi per essere assegnatari di alloggi economici e popolari nel comune dell'Aquila,

considerato:

che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, facendo proprie le deduzioni contenute nel verbale di ispezione, emetteva, in data 23 agosto 1995, provvedimento di diffida nei confronti del legale rappresentante della cooperativa, il quale, in data 20 ottobre 1995, presentava le controdeduzioni al suddetto verbale di ispezione, controdeduzioni peraltro presentate fuori dei termini prescritti dalla legge;

che in seguito il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, modificando la sua iniziale posizione, decideva di accogliere le suddette controdeduzioni e disponeva la sospensione dello Ettore dalle funzioni ispettive, assumendo che il signor Ettore, oltre a «manifestare assoluta ignoranza dei principi cui si deve ispirare l'azione amministrativa, ha fatto nascere fondate perplessità sulla capacità professionale richiesta per l'espletamento dei compiti ispettivi»;

che contro il predetto provvedimento l'Ettore faceva ricorso al TAR dell'Abruzzo che, con decisione del 29 aprile 1997, annullava il provvedimento impugnato, accogliendolo solo limitatamente alla parte riguardante le «negative considerazioni sulla conoscenza da parte del ricorrente dei principi cui si deve ispirare l'azione amministrativa», ma lo faceva rimanere «integro nella sua valenza preclusiva dagli incarichi ispettivi»;

che la manifesta contraddizione della sentenza in base alla quale il direttore dell'ufficio dispone di non affidare all'Ettore ulteriori incari-

chi ispettivi accoglie le considerazioni negative, rimanendo però operante nella parte riguardante l'esclusione dell'Ettore dagli incarichi ispettivi;

che, su sollecitazione del direttore della divisione V del Ministero del lavoro (nota n. 861 del 27 marzo 1997), indirizzata al nuovo direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dell'Aquila, intesa ad avere elementi di chiarimento sulla questione, quest'ultimo si limitava a ribadire quanto dichiarato dal suo predecessore,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nel caso «di cui», tenendo presente la manifesta contraddittorietà della sentenza che, pur accogliendo il ricorso dell'Ettore circa le negative considerazioni sulla conoscenza dello stesso dei principi cui si ispira l'azione amministrativa, ne conferma, tuttavia, l'esclusione dagli incarichi ispettivi, con conseguenze morali ed economiche facilmente intuibili.

(4-06469)

(18 giugno 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, in seguito alla sentenza del TAR dell'Abruzzo, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal signor Ettore, lo stesso provvedeva a richiedere alla direzione provinciale dell'Aquila la riattribuzione delle funzioni ispettive dalle quali era stato sospeso. L'ufficio riteneva, confortato dal parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato e dal testo della sentenza che riconosceva integro il provvedimento impugnato nella sua valenza preclusiva degli incarichi ispettivi, di non modificare il provvedimento precedente.

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione della sentenza del TAR dell'Abruzzo avanzata in sede di appello dal signor Ettore.

Per quanto concerne poi l'esposto inoltrato dal signor Ettore in data 10 marzo 1997 al Presidente della Repubblica nel quale ha lamentato presunte irregolarità dell'ufficio, la direzione regionale del lavoro dell'Aquila, effettuate le indagini del caso su incarico della Direzione generale del personale, non ha riscontrato aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(7 ottobre 1998)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il giorno 6 ottobre 1997 presso la Conservatoria registri immobiliari di Napoli seconda (provincia) veniva effettuato un *blitz* da

parte della Guardia di finanza, su mandato della procura della Repubblica di Napoli, a seguito del quale venivano tratti in arresto tre dipendenti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione;

che dal 6 ottobre a tutt'oggi negli uffici di detta Conservatoria (considerati di estrema importanza per varie categorie di professionisti quali notai, avvocati, eccetera), non è più possibile effettuare alcun tipo di attività, con grave danno economico per centinaia di persone;

che le richieste di ispezione si sono più che triplicate, all'apparenza senza alcuna valida ragione, mentre i dipendenti sono diminuiti venendosi a creare giorno per giorno una situazione di estremo disagio anche fisico per gli utenti; infatti, spesso le sempre più accese proteste dell'enorme numero di utenti, che affollano l'ormai insufficiente salone visure, non sono degenerate finora in risse solo per il buon senso degli stessi;

che gli uffici sono ubicati in un vecchio palazzo del centro storico, senza le più elementari norme di sicurezza (vedi scale antincendio, estintori) mentre le circa 300 persone che affollano la Conservatoria in questo periodo sono costrette a lavorare in deleterie condizioni di ristrettezza;

che tutto ciò è ulteriormente aggravato da una cattiva organizzazione del servizio che va a danno di tutte quelle persone che su tale attività basano la propria aspettativa di reddito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario disporre un'urgente ispezione in modo da poter adottare con la massima sollecitudine le misure più idonee allo svolgimento di attività tanto importanti.

(4-08487)

(17 novembre 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, premesso che il giorno 6 ottobre 1997 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2^a venivano tratti in arresto tre dipendenti con l'accusa di associazione per delinquere, lamenta lo stato di disagio e i disservizi causati all'utenza dallo stato di inadeguatezza dei locali sede dell'ufficio e dalla diminuzione del personale, che non riesce più a far fronte alla mole crescente di richieste; pertanto, chiede di conoscere se non si ritenga necessario disporre un'ispezione al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività nel predetto ufficio.

Al riguardo, il competente Dipartimento del territorio ha fatto presente che i problemi relativi al servizio al pubblico nella conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2^a sono stati generati dall'allontanamento di tre dipendenti dell'ufficio a seguito del loro arresto per le ipotesi di reato di associazione per delinquere e di corruzione. Ciò per la presunta esistenza, all'interno degli uffici della menzionata conservatoria, di una stabile organizzazione, composta da vari impiegati coinvolti a vario titolo nell'illecito affare, finalizzata alla divulgazione di dati ed

informazioni ipocatastali, omettendo di procedere alla ricezione del pagamento dei diritti censuari.

Il predetto Dipartimento ha, inoltre, rappresentato che il 28 gennaio 1998 è stata disposta, da parte della direzione compartimentale del territorio per le regioni Campania e Basilicata, una visita ispettiva nella predetta conservatoria. Tale ispezione è stata effettuata in più riprese, in quanto gli ispettori hanno ritenuto di dover verificare nel tempo l'andamento effettivo del recupero del grave ritardo accumulatosi nell'evasione delle visure e delle formalità cartacee, creatosi, come detto, in conseguenza della sospensione dei tre dipendenti addetti alla sala visure. Quanto a questi ultimi, sono stati riammessi in servizio dal momento che il tribunale di Napoli, ufficio del giudice per le indagini preliminari, ha emesso un provvedimento con il quale è stata dichiarata l'inefficacia della misura interdittiva.

Per sopperire alla carenza di personale sono state distaccate nella predetta conservatoria, con provvedimento della direzione compartimentale del territorio per le regioni Campania e Calabria, tre unità lavorative in forza ad altri uffici. Attualmente, sia i tre dipendenti precedentemente allontanati e riammessi in servizio che le tre unità aggiuntive svolgono attività lavorativa nel medesimo ufficio.

Il medesimo Dipartimento ha precisato che, per far fronte alla notevole richiesta di servizi da parte dell'utenza, e sempre al fine di realizzare un miglioramento generale del servizio pubblico, è stato stabilito un rapporto di collaborazione con il locale consiglio notarile, concretizzatosi nell'apertura di uno sportello *self-service* a disposizione dei notai della provincia di Napoli. L'utenza diversa ha a disposizione cinque postazioni *self-service*, mentre altre due sono utilizzate dal personale interno per soddisfare le richieste di visure di utenti che necessitano di supporto informatico. In relazione ai provvedimenti suddetti, il servizio al pubblico viene attualmente svolto secondo un livello ordinario di accettabilità ed il servizio delle visure meccanizzate risulta aggiornato. Per quanto riguarda, invece, le visure delle formalità cartacee, il ritardo precedente è stato quasi del tutto riassorbito e le richieste vengono ora evase in circa 8-10 giorni.

Circa i problemi di inadeguatezza dei locali in cui ha sede lo stesso ufficio, il Dipartimento del territorio ha rilevato che sono stati recentemente effettuati i relativi sopralluoghi tecnici, volti ad accertare gli interventi di manutenzione e adeguamento che si rendono necessari (adeguamento dell'impianto elettrico, prove di carico sui solai, adeguamento alle norme antincendio). Per quanto concerne l'adeguamento dell'impianto elettrico, all'inizio del mese di gennaio 1998 sono stati vistati e registrati dalla Ragioneria centrale presso questo Ministero quattro contratti per i quali è in corso la consegna dei lavori. Le prove di carico sui solai sono state eseguite da parte del provveditorato alle opere pubbliche con esito positivo e l'ufficio tecnico erariale di Napoli sta provvedendo, di conseguenza, a definire i carichi massimi ammissi-

bili per ciascun locale. Per quanto riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio, i relativi lavori costituiranno, in parte, una variante a quelli già appaltati dal provveditorato alle opere pubbliche, mentre a quelli che non riusciranno a trovare copertura con il detto intervento si farà fronte con ricorso ai fondi disponibili con progetto dell'ufficio tecnico erariale suddetto.

Per parte sua il comando generale della Guardia di finanza ha rilevato che sono tuttora in corso indagini delegate dall'autorità giudiziaria, coperte da segreto.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

MANFROI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* —
Premesso:

che nel dibattito sulla questione della riduzione dell'orario di lavoro il Governo ha scelto come unici interlocutori (oltre ai rappresentanti degli imprenditori) i rappresentanti dei sindacati confederali della CGIL, CISL, UIL, escludendo a priori qualsiasi altra rappresentanza sindacale autonoma;

che tale scelta si inserisce in una prassi ormai consolidata che tende ad escludere i sindacati autonomi assegnando a quelli confederali un ruolo esclusivo che contrasta con i principi di democrazia, di pluralismo, di parità di condizioni;

che tale politica «*ad excludendum*» si è manifestata di recente anche nel tentativo dei sindacati confederali di monopolizzare il «mercato sociale» attraverso i rispettivi patronati di riferimento, in virtù di una proposta di legge che tende ad escludere patronati minori;

che il metodo della concentrazione non deve comunque travalicare il ruolo primario del Parlamento a cui la Carta costituzionale assegna il compito di decidere e non quello di ratificare supinamente le decisioni assunte in sedi non istituzionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se sulla questione dell'orario legale di lavoro il Governo non intenda recepire anche il parere delle organizzazioni sindacali autonome;

se si ritenga che comunque gli accordi stipulati con le parti sociali avranno un sufficiente grado di flessibilità, tale da garantire la libertà di scelta del Parlamento, anche nelle componenti che appoggiano il Governo.

(4-09564)

(11 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica affrontata nel contesto della interrogazione succitata, si rappresenta che può riguardarsi alla partecipazione del Governo alla procedura di negoziazione collettiva essenzialmente sotto un duplice aspetto.

Il primo profilo attiene alla concertazione con le parti sociali, al fine di raggiungere intese volte all'acquisizione del consenso su obiettivi macroeconomici. In questo caso specifico appare logica l'individuazione delle maggiori confederazioni sindacali come diretti interlocutori, privilegiati in virtù della capacità rappresentativa di tutti i settori economico-produttivi.

Il secondo aspetto attiene al ruolo di vera e propria controparte negoziale, che il Governo assume nella contrattazione collettiva, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, in relazione al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione. Solo in questo ultimo caso si svolge una «trattativa contrattuale» in senso proprio, poiché, nel primo caso rappresentato, il Governo, nel coinvolgimento delle parti sociali, non è giuridicamente vincolato.

La Cisl, peraltro, ha sottoscritto, in data 3 agosto 1995, il protocollo sulla politica dei redditi del 22 luglio 1993.

Si rammenta, comunque, che è all'attenzione della XI Commissione della Camera dei deputati il progetto di legge (atto Camera n. 136) contenente «Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali».

Si ritiene che l'introduzione di tale nuova normativa consentirà l'accertamento dell'effettivo grado di rappresentatività di ciascun sindacato e sarà esplicativa dei criteri di individuazione dei soggetti sindacali ammessi alla concertazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(2 ottobre 1998)

MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'assemblea congressuale dell'Associazione nazionale guide turistiche, che opera a livello nazionale e rappresenta guide turistiche di ogni regione d'Italia, si è riunita ad Arezzo in data 7 marzo 1998, al fine di un più adeguato inquadramento della professione, già attualmente definita e disciplinata per legge;

che tale professione si sostanzia nell'illustrazione di opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici e delle loro caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali, in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone (articolo 11 della legge n. 217 del 1983);

che questa attività costituisce un basilare mezzo di valorizzazione, diffusione e tutela dell'immagine e dei valori, del patrimonio culturale e ambientale dello Stato italiano e che tale tutela è prevista dall'articolo 29, comma 2, della Costituzione;

che nel caso delle prestazioni di guida turistica anche la giurisprudenza comunitaria ha considerato che può costituire un'esigenza imperativa «l'interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese» (Documento Commissione europea SEC (97) 837);

che l'articolo 33 della Costituzione stabilisce l'obbligo di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

che l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato sia al superamento di detto esame, sia all'iscrizione agli appositi elenchi previsti dall'articolo 2229 del codice civile, tenuti dalle regioni o dalle province;

che l'articolo 1, comma 3, lettere *d*) e *q*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, riserva allo Stato le competenze sulla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico, nonchè dell'istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione scolastica e stato giuridico del personale;

che l'attività delle guide turistiche è stata correttamente individuata dal Ministero delle finanze come attività di lavoro autonomo svolta al di fuori dell'esercizio d'impresa; è un'attività le cui prestazioni sono a carattere intellettuale e tecnico e non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale, poichè svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non sono riconducibili nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse, quindi sono escluse da quanto stabilito nell'articolo 2195 del codice civile;

che quanto sopra è stato confermato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con circolare 3407/C del 9 gennaio 1997 ed è evidenziato dal fatto che il codice di attività di guida turistica è il primo dell'elenco di codici degli esercenti arti e professioni, elenco distinto da quello delle imprese,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in linea con il livello di formazione prevista per le guide turistiche della maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea, non si ritenga di dover istituire e rendere obbligatori per l'accesso alla professione di guida turistica i corsi triennali di diploma universitario specifico, con indirizzi territoriali relativi ai differenti ambiti regionali o provinciali di esercizio;

se non si ritenga di dover prevedere chiaramente l'obbligo del superamento dell'esame di abilitazione, nonchè il divieto di esercitare la professione senza aver conseguito lo specifico titolo professionale previo esame di abilitazione o riconoscimento del titolo ai sensi delle direttive europee;

se non si ritenga di dover provvedere alla istituzione di appositi albi professionali di categoria, posto che si tratta di una professione intellettuale e che essa è disciplinata in modo compiuto ed è soggetta alla disciplina dell'articolo 2229 del codice civile.

(4-11429)

(17 giugno 1998)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attività di guida turistica viene svolta ai sensi della disciplina regionale dal momento che la materia del turismo rientra nella piena competenza degli organi locali che hanno provveduto da tempo a disciplinare la materia.

Peraltro la guida turistica è anche un'attività professionale di notevole rilievo che presenta consistenti aspetti anche di tutela del terzo cliente analogamente per quanto accadde per la professione di maestro di sci.

Sarebbe auspicabile pertanto un'intesa per una normativa per quanto possibile uniforme su tutto il territorio nazionale, intesa che ovviamente dovrebbe estendersi anche ai requisiti di accesso alla professione turistica e ciò ai fini della garanzia per l'utente finale e per l'omogeneità del sistema professionale.

Su tale professione, poi, insiste anche la problematica della libera circolazione all'interno dei paesi dell'Unione europea, problematica affrontata con il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva CEE n. 92/51.

Ai sensi della riferita norma i cittadini comunitari che desiderano esercitare in Italia l'attività di guida turistica sono soggetti a prescrizioni particolari mirate a garantire che la guida CEE abbia una preparazione professionale equivalente alla guida italiana.

In questo quadro di riferimento normativo e di competenza istituzionale degli organi locali l'eventuale mutamento delle modalità di accesso alla professione di guida turistica e l'eventuale istituzione di albi professionali andrebbe valutata a livello amministrativo e legislativo compatibilmente con le prerogative regionali e con le direttive della CEE.

È appena il caso di rammentare che le professioni turistiche sono oggetto di previsione anche nel provvedimento di riforma della legge-quadro sul turismo recentemente approvato dal Senato e attualmente in discussione alla Camera per cui sembrerebbe esistere la possibilità di un intervento legislativo nella riferita sede.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(8 ottobre 1998)

MELONI, NIEDDU, MURINEDDU, CADDEO, MANIS, BARRILE, LAURICELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che, nel quadro degli interventi per l'occupazione nel Centro-Nord e per l'emergenza occupazione del Sud, promossi dal Ministero del lavoro, il Consorzio Fami è stato incaricato di ricercare il personale da inserire nelle concessionarie automobilistiche Fiat, Lancia, Alfa Romeo per la vendita di automobili e per le operazioni di accettazione nelle rispettive officine,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nelle offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani nazionali ai disoccupati della Sardegna e di altre regioni del Sud del paese siano richiesti titoli di studio, quali diplomi ed iscrizioni all'università, e si prevedano anche limiti di età, mentre per quelli provenienti dalle regioni del Centro-Nord i requisiti richiesti si limitano all'iscrizione da un anno agli uffici di collocamento;

quali siano le ragioni di tali palesi e ingiustificate discriminazioni, considerato che i lavori che eventualmente andranno a svolgere coloro che provengono dalla Sardegna e dalle regioni meridionali sono identici a quelli che verrebbero affidati ai lavoratori provenienti dal Centro e dal Nord Italia;

se si sia a conoscenza che sull'argomento è tempestivamente intervenuto il comitato per il lavoro della CGIL sarda;

quali siano le iniziative che il Governo intende adottare per scongiurare simili discriminazioni fra i disoccupati della Sardegna e quelli delle regioni del Centro e del Nord.

(4-12018)

(23 luglio 1998)

RISPOSTA. – I Programmi operativi multiregionali previsti dalla programmazione a valere sul Fondo sociale europeo, relativo agli anni 1994-99, prevedono la finalizzazione dell'attività formativa a particolari categorie di soggetti, ossia alla formazione di specifici profili professionali. Le risorse preordinate a seconda del tipo di intervento vengono assegnate in base ad avvisi pubblici (con cadenza solitamente annuale) e ad una successiva selezione operata, secondo criteri predeterminati, da appositi comitati di valutazione indipendenti.

Il Consorzio FAMI, che necessitava di una medesima figura professionale da formare e da destinare su tutto il territorio nazionale, ha dovuto usufruire, quindi, di due bandi diversi, l'uno relativo al Centro-Nord, che era indirizzato ai disoccupati di lungo periodo, secondo le indicazioni dell'Unione europea, l'altro, per il Sud, era, invece, rivolto ai giovani disoccupati con titolo di studio.

Posto che la figura professionale in argomento (agenti di vendita), non richiede un preciso titolo di studio, il Consorzio ha ritenuto di accedere ai due bandi che, peraltro, rispondevano alle logiche di due mercati del lavoro diversi: il Centro-Sud, caratterizzato dalla concentrazione

di disoccupati «intellettuali», il Nord con una più marcata presenza di disoccupati di lungo periodo e con un livello più basso di scolarizzazione; circostanza, questa, valutata dall'Unione europea che ha preordinato, come detto in premessa, i finanziamenti sulla base di specifici interventi che si intendono attivare.

Peraltro, il Consorzio FAMI, anche se non necessario a termini di bando, aveva comunque richiesto, anche per il Nord, come titolo preferenziale, il possesso di un diploma di scuola media superiore. In buona sostanza l'accesso ai finanziamenti comunitari ha condizionato la richiesta di requisiti diversi in capo ai soggetti da formare per la stessa qualifica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(7 ottobre 1998)

MICELE, NIEDDU. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 definisce i distretti industriali come «le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonchè alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese»;

che il suddetto articolo 36 precisa anche che spetta alle regioni individuare concretamente tali aree sulla base di indirizzi e di parametri fissati, con proprio decreto, dal Ministro dell'industria;

che il decreto ministeriale in questione, emanato il 21 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1993) e tuttora vigente, risulta insoddisfacente e, segnatamente, incapace di ricomprendere nella nozione di distretto *ex* legge n. 317 del 1991 una serie di nuove realtà industriali che sono andate emergendo in particolare nel Mezzogiorno d'Italia;

che tale situazione è marcatamente evidente in Basilicata dove, pur in presenza di alcuni territori che per le specializzazioni produttive già in essere presentano una naturale vocazione distrettuale (polo del salotto materano, polo della componentistica di Melfi, polo alimentare, polo della corsetteria a Lavello, eccetera), le condizioni e i parametri stabiliti nel decreto ministeriale non consentono la creazione di alcun distretto industriale nella regione;

che si pone, quindi, l'esigenza, segnalata da molte regioni, di rivedere questi parametri e questi criteri;

che il quadro normativo di riferimento, peraltro, appare oggi radicalmente mutato; infatti il decreto legislativo sul decentramento amministrativo, adottato dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 1998 (ma ancora non pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) in attuazione della delega contenuta nella «legge Bassanini», n. 59 del 1997, prevede un gene-

rale conferimento di funzioni alle regioni (attraverso lo strumento della delega) in materia di attività produttive;

che, più in particolare, l'articolo 18, comma 2, prevede che siano incluse fra le funzioni delegate alle regioni «quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese»; tra queste funzioni sembra rientrare pienamente l'attività di finanziamento e sostegno relativa ai distretti industriali, che non pare infatti ricompresa tra le funzioni ed i compiti conservati allo Stato dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo;

che sempre l'articolo 18 del citato decreto legislativo (commi 5 e 6) prevede che i fondi che la legge dello Stato destina alla concessione «di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria» siano ripartiti tra le regioni medesime e confluiscono in «un unico fondo regionale amministrativo secondo norme stabilite da ciascuna regione»,

si chiede di conoscere:

se la materia del finanziamento e dell'attività di sostegno indirizzata verso particolari aree produttive (i cosiddetti distretti industriali) possa essere ritenuta tra quelle rientranti nella competenza delegata alle regioni;

se i fondi previsti in attuazione di quanto disposto dall'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e, più di recente, dalla legge Bersani, n. 266 del 1997 (che, all'articolo 3, comma 6, ha provveduto al finanziamento di interventi delle regioni nei distretti industriali), siano tra quelli per i quali si preveda un trasferimento al fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del già citato decreto legislativo e, in caso positivo, se il Governo intenda, sin dall'esercizio finanziario in corso, disporre un tale trasferimento;

se, alla luce e per effetto del mutato quadro normativo, si possa a questo punto ritenere che debbano intendersi conferite alle regioni le competenze da un lato di disciplinare in modo autonomo la determinazione delle aree dei distretti industriali e la misura e gli interventi ad essi diretti, risultando quindi nei fatti superati i vincoli fissati nel citato decreto ministeriale del 1993, e, dall'altro, di provvedere al finanziamento degli interventi valendosi, in piena autonomia, delle risorse relative alle materie delegate che confluiscono, come si è detto, senza vincoli di destinazione, in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

(4-10647)

(23 aprile 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto si chiede di conoscere, alla luce del disposto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» se:

a) la materia del finanziamento dell'attività dei distretti possa rientrare tra quelle di competenza delegata alle regioni;

b) i fondi previsti dalla legge n. 266 del 1997 per il finanziamento di interventi regionali per i distretti siano tra quelli da trasferire al fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 112;

c) alla luce del mutato quadro normativo si debba intendere che siano conferite alle regioni le competenze volte a disciplinare in modo autonomo la determinazione delle aree dei distretti industriali.

Al riguardo, mentre si fa presente che per le domande di cui ai punti a) e b) la risposta è affermativa, per quanto concerne il punto c) si fa presente che, trattandosi di materie delegate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato può determinare criteri e modalità dell'esercizio di tali attività. Tuttavia, il Ministero dell'industria sin dalla emanazione del decreto legislativo n. 112 ha aperto un tavolo di confronto con le regioni al fine di concordare tempi, modalità e criteri del processo di decentramento. In tale contesto è apparsa evidente l'inadeguatezza, nel campo delle politiche per lo sviluppo locale all'interno delle quali si collocano gli interventi per i distretti industriali, di ogni definizione di carattere generale circa i criteri di individuazione dei distretti. È, pertanto, condivisa dal Ministero la convinzione che solo a livello locale possano essere individuati i criteri per identificare le aree di sviluppo e gli interventi per la loro promozione. Sulla base di tale convinzione si è ritenuto di accogliere nella sua pienezza il dettato del decreto legislativo n. 112 che prevede che siano le regioni a provvedere con legge regionale alle incentivazioni ad esse conferite, nonchè a gestire i fondi che confluiranno sul «fondo unico» secondo norme stabilite da ciascuna regione. A tale proposito è in corso il lavoro di analisi e di approfondimento congiunto fra il Ministero e le regioni circa ogni problematica relativa alla gestione delle materie delegate con particolare riferimento alla gestione del «fondo unico». Resta ovviamente, inteso che le regioni avranno piena autonomia nella ripartizione delle somme trasferite tra le varie materie delegate, non potendo, comunque, le stesse essere utilizzate per finanziare normative diverse da quelle trasferite.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(8 ottobre 1998)

MULAS. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:
che la nave «Aurelia» della compagnia di navigazione Tirrenia, partita da Genova sabato 7 marzo alle ore 19,30, a causa di un guasto ad uno dei motori, ha viaggiato alla velocità ridotta da 17,5 nodi a 7,5 nodi ed è giunta a Porto Torres con un ritardo di nove ore, dopo una navigazione durata ben 22 ore contro le 13 ore ordinariamente impiegate e già di per se stesse inammissibili per i tempi ed i mezzi moderni;
che questo ritardo ha scatenato la reazione dei passeggeri contrariati, i quali hanno anche richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;
che simili ritardi sono divenuti una costante in quasi tutti i collegamenti della società Tirrenia fra la penisola e la Sardegna e sono dovuti, principalmente, alla inadeguatezza del naviglio in servizio;
che la più volte preannunciata sostituzione di tali navi con altre più moderne e veloci non ha avuto sin qui alcun riscontro,
l'interrogante chiede di conoscere:
quali interventi si intenda disporre al fine di garantire l'esercizio del trasporto passeggeri e merci tra il continente e la Sardegna al passo con i tempi mediante l'impiego di mezzi che oltre a migliorare la ricettività ed i tempi di percorrenza garantiscano, in maniera ottimale, la rispondenza alle norme tecniche di sicurezza sin qui ripetutamente violate con l'utilizzazione di navi frequentemente in avaria;
se risultino già definiti termini precisi, vincolanti per la compagnia Tirrenia, di messa in linea del nuovo naviglio.

(4-12493)

(24 settembre 1998)

MULAS, MARTELLI, MANIS, CAMPUS. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:
che tutti i collegamenti navali fra la Sardegna e la penisola hanno tempi di percorrenza «antidiluviani»; si cita ad esempio: Olbia-Genova partenza prevista alle ore 20,30 e arrivo alle ore 10,00; Arbatax-Genova partenza prevista alle ore 14,00 e arrivo alle ore 10,00; Porto Torres-Genova partenza prevista alle ore 19,30 e arrivo alle ore 8,00:
che ai tempi già interminabili, si aggiungono i ritardi che ormai abitualmente si verificano in misura del 30 per cento e non sembra plausibile attribuire le cause soltanto al maltempo dal momento che un servizio di trasporto efficiente dovrebbe essere in grado – a parte casi eccezionali – di fronteggiare con adeguati mezzi le avversità meteorologiche;
che nel mese di dicembre i ritardi hanno raggiunto veri e propri *record*; i passeggeri infatti sono rimasti in mare per oltre 24 ore, dovendo fronteggiare situazioni di grandissimo disagio dovute alla cattiva organizzazione e alle carenze del servizio di trasporto marittimo;
che quanto accaduto alla motonave Pascoli della Tirrenia non è un caso isolato; la motonave partita dal porto di Olbia alle ore 21 di giovedì 26 dicembre 1996 ha impiegato più di 24 ore per raggiungere

Genova, mentre sarebbe dovuta arrivare nel porto ligure alle otto del mattino;

che, dopo 14 ore di viaggio, la nave era ancora vicina alle Bocche di Bonifacio; alle ore 12 veniva annunciato che l'arrivo a Genova era previsto per le ore 23,45; secondo quanto riportato dalla stampa, i passeggeri, fino a quel momento tenuti all'oscuro dell'andamento del viaggio e delle cause del ritardo, indignati per l'assoluta mancanza di assistenza a bordo – il bar chiuso per molte ore e la mensa quasi sprovvista di vivande –, hanno espresso una vibrata protesta anche per le precarie condizioni igieniche;

che nonostante le 18 ore di ritardo e l'arrivo in tarda serata i disagi sono continuati anche al porto di Genova dove ai passeggeri che avevano perso le coincidenze con treni e aerei non è stata prestata alcuna assistenza, nè date informazioni per la ricerca di alberghi dove passare la notte;

che la normalità dei collegamenti è costantemente compromessa da imprevisti e incidenti, le modifiche apportate alle navi, invece di migliorarle le hanno spesso rese meno veloci come è accaduto alla Pascoli dopo che è stata ampliata;

che tutto ciò non è degno di un paese civile e continua ad essere un elemento discriminante soprattutto ai danni dei cittadini residenti in Sardegna e di chi abitualmente deve collegarsi con l'isola; i disservizi peraltro incidono anche sullo sviluppo economico e in particolare sul commercio e le esportazioni rendendo per ovvii motivi più difficili la competizione con le altre regioni della penisola,

gli interpellanti chiedono di conoscere se si ritenga di procedere con immediatezza al fine di assicurare la continuità territoriale fra la Sardegna e la penisola, rendere più efficienti ed agevoli i collegamenti via mare, ammodernizzare i mezzi di trasporto, far sì che sia reso operativo nei porti un centro in grado di fornire informazioni ai passeggeri, equiparare i costi del trasporto marittimo a quelli ferroviari e rimborsare parte del biglietto in casi di forte ritardo.

(4-12492)

(24 settembre 1998)

RISPOSTA (*). – In merito alle osservazioni formulate sui tempi di percorrenza tra la Sardegna e la penisola, la società Tirrenia ha fatto presente che la media di circa 12 ore di navigazione sulle linee Olbia-Genova (219 miglia) e Porto Torres-Genova (214 miglia) è allineata a quella degli altri vettori privati che gestiscono i collegamenti con la Sardegna con navi traghetto tradizionali.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Gli orari di arrivo previsti sono stati fissati tenendo conto della normale velocità delle unità sociali (circa 18 nodi di media) in presenza di buone condizioni meteomarine e dei tempi di manovra occorrenti nei vari porti.

Pertanto i ritardi cui possono essere soggette le unità della Tirrenia vanno inquadrati in un contesto in cui vengono meno le condizioni citate. Comunque in caso di ritardi di una certa rilevanza o di omesse partenze, le pratiche di rimborso per i passeggeri che ne fanno richiesta avvengono direttamente presso lo scalo d'imbarco o presso l'agenzia che ha messo il biglietto.

Quanto alle modifiche e agli ampliamenti apportati ad alcune unità, la Tirrenia ha precisato che i lavori di modifica non hanno inciso sulla velocità, ma hanno migliorato lo *standard* ricettivo, la sicurezza e la stabilità delle unità stesse.

A tale ultimo riguardo va precisato che tra il 1991 ed il 1992 le unità Tirrenia di tipo «Poeta» furono sottoposte a lavori di trasformazione, al fine di ampliarne la capacità di trasporto (aumento del numero passeggeri trasportati da 1.200 a 1.300), di ammodernamento e di stabilizzazione (costruzione di controcarenze e di un nuovo impianto di stabilizzazione a pinne retrattili), in modo da renderle più idonee a garanzia della continuità territoriale delle comunità isolate.

Relativamente alla possibilità di rendere più efficienti i collegamenti via mare, si fa presente che il programmato rinnovo del naviglio della società Tirrenia sarà completato entro il 1999. In tale ambito si inquadra l'immissione in servizio dal giugno 1998 di mezzi veloci sulla linea Civitavecchia-Olbia e la sostituzione delle unità attualmente in servizio tra la Liguria e la Sardegna.

Pertanto l'attività di gestione del servizio potrà essere razionalizzata, in quanto l'offerta di trasporto potrà essere meglio calibrata sulla base della domanda effettiva agendo sulla qualità delle corse disponibili in relazione alle richieste, circostanza che permetterà di distribuire efficientemente i passeggeri sulle diverse partenze programmate.

Per ciò che riguarda l'equiparazione dei costi dei trasporti marittimi a quelli ferroviari, ciò non appare praticabile, attesa la profonda diversità tra le due tipologie di trasporto e considerato che i costi di gestione di un'unità navale sono molteplici e superiori a quelli di un mezzo ferroviario.

Dal punto di vista della sicurezza inoltre tutte le unità della società Tirrenia sono in regola con le certificazioni previste dalla vigente normativa ed hanno anche ottenuto la certificazione di qualità ISO 9000.

Inoltre sono sottoposte annualmente ai lavori di ordinaria manutenzione sotto il controllo del Registro italiano navale che provvede a rilasciare i certificati di classe.

Circa i ritardi verificatisi al mototraghetto «Pascoli» e alla motonave «Aurelia» la società Tirrenia ha riferito quanto segue.

Il ritardo occorso al mototraghetto «Pascoli» il giorno 26 dicembre 1996 è stato causato esclusivamente dalla burrasca che ha colpito l'unità durante la traversata a Olbia a Genova. Risulta inoltre che informazioni ed assistenza da parte del personale di bordo durante la traversata, nonché il servizio medico, ai 521 passeggeri imbarcati sono stati forniti come tutti i normali servizi previsti.

Anche nel caso della motonave «Aurelia» le avverse condizioni meteomarine hanno imposto all'unità in servizio sulla linea Genova-Porto Torres, in partenza da Genova il 7 maggio 1998, una rotta diversa da quella ordinaria (a levante della Corsica, in luogo di quella a ponente) ed il successivo transito per le Bocche di Bonifacio, che già di per sé comporta un ritardo di circa 4 ore. In aggiunta a tali difficoltà si è verificata un'avaria al motore principale di sinistra con conseguente ulteriore riduzione della velocità, e all'arrivo a Porto Torres - alle ore 17 anziché alle ore 8 - la nave è stata ormeggiata nel porto industriale a causa delle forti raffiche di vento che hanno reso inagibile l'imboccatura del porto vecchio.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(9 ottobre 1998)

PAPPALARDO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* - Premesso:

che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 28, comma 1, testualmente recita: «I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati», precisando, al comma 2 del medesimo articolo, che per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma precedente è necessario acquisire lo speciale contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

che gli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 sembrano circoscrivere ai «minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte» il diritto ad ottenere il contrassegno speciale;

che nella citata legge n. 104 del 1992, la quale detta appunto «i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata», quest'ultima è individuata, all'articolo 3, come persona che presenta «una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva», tale da causare «difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa»;

che alcuni comuni rifiutano di rilasciare il contrassegno speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 a persone affette da gravi minorazioni fisiche (ad esempio, l'amputazione di

un braccio fino al collo dell'omero), soltanto perchè esse non rientrano, alla lettera, fra i «minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno emanare una circolare interpretativa della vigente legislazione a favore delle persone handicappate che superi le contraddizioni e le discrasie in essa rilevabili, mettendo così fine allo sconcertante contenzioso che oppone, in alcuni casi, cittadini svantaggiati ed amministratori locali.

(4-02994)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. — La complessa problematica concernente le persone disabili è all'attenzione costante del Dipartimento per gli affari sociali, ed infatti in data 6 maggio 1998 è stata approvata dal Parlamento la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave. Il provvedimento, che modifica la legge n. 104 del 1992, introduce, tra l'altro, l'obbligo per le regioni di avviare interventi di sostegno a soggetti con *handicap* di particolare gravità, tali da introdurre forti limitazioni alla vita di relazione e di lavoro (tetraplegici, sordociechi, pluriminorati), prevedendo l'istituzione di forme di assistenza domiciliare e di servizi di accoglienza per brevi periodi di emergenze.

Per favorire inoltre una vita indipendente a quelle persone che, pur gravemente handicappate, sono in grado di organizzare autonomamente la propria esistenza, detto provvedimento prevede specificamente programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, da attuarsi tenuto conto del tipo di *handicap* grave specifico mediante prestazioni da fornire alla persona secondo piani individualizzati di intervento e modalità preventivamente concertate con i servizi del territorio.

In merito all'attribuzione dello «speciale contrassegno» alle persone con limitate o impedito capacità motorie, occorre precisare che detta concessione è disciplinata dalla circolare n. 1030 del 13 giugno 1983 del Ministero dei lavori pubblici.

Nella succitata circolare l'auto privata è stata riconosciuta come «indispensabile ausilio protesico» per quelle persone con difficoltà deambulatorie.

Pertanto, a stretto rigore, tutte quelle minorazioni, sia pur gravi, che non riducono le capacità deambulatorie delle persone con *handicap* non possono considerarsi soggette alla utilizzazione di «ausili protesici indispensabili» e quindi non danno diritto alla concessione del contrassegno speciale.

La delicatezza e la complessità della materia non escludono comunque l'emanazione di una circolare interpretativa sulla questione, consentendo una valutazione delle situazioni anche caso per caso.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(21 ottobre 1998)

PAPPALARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
– Premesso:

che il signor Donato Rella, nato a Grumo Appula (Bari) il 25 settembre 1927, collocato a riposo a far data dal 1° ottobre 1992 con la qualifica di assistente tecnico presso la casa circondariale di Bari, percepisce a tutt'oggi soltanto la pensione provvisoria in quanto l'INPS ha eccettato che l'amministrazione penitenziaria avrebbe omesso di versare le quote contributive in favore dell'interessato per un periodo compreso fra il 1955 e il 1966;

che esattamente dal 1955 al 1967 il signor Rella ha prestato servizio presso la casa circondariale «Sollicciano» di Firenze;

che parte dei registri dell'ufficio di ragioneria della succitata casa circondariale andò distrutta in conseguenza e per effetto della disastrosa inondazione che colpì il capoluogo toscano nel novembre 1966;

che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia ha richiesto all'INPS, in data 19 aprile 1994, duplicato della tessera assicurativa del signor Rella per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1958 e il 31 marzo 1961, al fine di procedere all'esatta valutazione del trattamento di quiescenza;

che la sede INPS di Firenze, in data 20 agosto 1997, ha rigettato la domanda «in quanto, pur risultando documentato il rapporto di lavoro, non risulta provato nè il possesso di una tessera assicurativa intestata al lavoratore in oggetto, nè l'applicazione sulla stessa delle relative marche assicurative» e «la documentazione presentata attesta solo lo stanziamento complessivo per il versamento dei contributi previdenziali in favore di tutti i dipendenti della casa circondariale di Firenze»;

che per conseguenza, il signor Rella rischia di vedersi ridotta l'anzianità di servizio da 37 a 34 anni,

si chiede di sapere:

se si ritenga che sia plausibile che un ufficio dell'amministrazione statale ometta di adempiere, e addirittura per più anni, a un preciso obbligo di legge;

se si ritenga che sia ammissibile che l'ossequio pedissequamente letterale delle norme e dei regolamenti e l'applicazione bizantina degli stessi debbano ritorcersi in danno dei cittadini;

quali iniziative si intenda assumere per riparare alla scandalosa ingiustizia sopra denunciata, che costituisce l'ennesimo esempio di una

cultura e di una condotta amministrativa purtroppo largamente diffuse e dalle quali trae origine il sentimento di avversione che tanti cittadini nutrono nei confronti dello Stato.

(4-09827)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il signor Renato Rella, titolare di pensione a carico del Ministero del tesoro con decorrenza ottobre 1992, ha presentato in data 19 aprile 1994 richiesta di duplicazione di tessera assicurativa per il periodo 1° gennaio 1958-31 marzo 1961. Tale domanda è stata respinta in quanto, pur risultando documentato il rapporto di lavoro, non è stato provato né il possesso di una tessera assicurativa intestata all'interessato, né l'applicazione sulla stessa delle relative marche assicurative. La comunicazione del provvedimento è stata data con raccomandata AR il 20 marzo 1997. Avverso tale provvedimento non risulta presentato alcun ricorso.

Al riguardo si fa presente che la documentazione a suo tempo presentata dall'amministrazione penitenziaria attesta solo lo stanziamento complessivo per il versamento dei contributi previdenziali in favore di tutti i dipendenti della casa circondariale di Firenze. In particolare, l'amministrazione penitenziaria, con nota del 25 luglio 1996, ha dichiarato di non poter rilasciare una dichiarazione da cui risulti che la tessera assicurativa del signor Pelella sia andata distrutta nell'alluvione del 1996 e di non conoscere le motivazioni per cui la tessera in argomento non fu versata alla sua regolare scadenza né il numero ed il tipo di marche applicate.

Comunque il Ministero di grazia e giustizia ha presentato in data 25 maggio 1998 domanda di riscatto per il periodo in questione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

La pratica è stata già definita e ne è stata data comunicazione al suddetto Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(7 ottobre 1998)

PASTORE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'organico della sede Abruzzo dell'Ente poste italiane di Abruzzo è stato ampliato di una unità, con la qualifica di quadro dirigente di primo livello;

che tale unità è stata inserita presso le aree di *staff* della suddetta sede, pur risultando l'organico totalmente coperto, a fronte di una caren-

za di posizioni analoghe negli uffici locali e nelle filiali rispetto al fabbisogno (due unità a Pescara, sei unità a Chieti e sei a Teramo);

che anche da parte della SLC-CGIL viene segnalata l'irregolarità della situazione, in quanto per la copertura delle posizioni richiedenti la qualifica di quadri di primo livello presso le agenzie di base si continua a fare ricorso al metodo dell'alternanza tra quadri di secondo livello, creando serie difficoltà nella gestione degli uffici e malumore tra gli utenti;

che si fa presente inoltre che nel caso sopra descritto è stato applicato il contratto di formazione lavoro valido per due anni e, nell'ambito della regione Abruzzo, si tratta della prima assunzione con applicazione di un contratto di questo tipo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se la suddetta assegnazione faccia parte di nuove procedure e in base a quali criteri sia stata effettuata, risultando incomprensibile la scelta di coprire i fabbisogni delle aree di *staff* e lasciare invece scoperti gli uffici di produzione;

se si intenda prendere provvedimenti in merito per evitare ulteriori disfunzioni del servizio.

(4-10416)

(2 aprile 1998)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Poste italiane ha riferito che la temporanea applicazione del personale neoassunto presso le strutture di *staff* consente di procedere alla formazione professionale del predetto personale ed alla qualificazione necessaria al corretto svolgimento delle funzioni dirigenziali che esso sarà chiamato successivamente a svolgere.

Anche l'unità quadro di primo livello recentemente assunta presso la sede Abruzzo, quindi, risulta temporaneamente applicata alle strutture di *staff* dove le sarà possibile acquisire una corretta e globale conoscenza dei servizi di istituto.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(8 ottobre 1998)

PEDRIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha il compito istituzionale di contribuire a determinare un equilibrio progresso delle condizioni di vita dei lavoratori, sia negli anni di attività che dopo il pensionamento, operando affinché sia ridotta il più possibile la disoccupazione;

che come molte altre istituzioni dello Stato il Ministero del lavoro sta allestendo un sito Internet nel quale i cittadini-utenti potranno ricercare le informazioni sulle tematiche del lavoro e della previdenza;

che Internet è divenuto uno strumento che, data la sempre maggiore diffusione della telematica, sta assumendo una notevole rilevanza come mezzo di comunicazione, i cui siti sono aperti a tutti coloro che volessero consultarli, cittadini italiani e stranieri;

che chiunque digiti l'indirizzo <http://www.minlavoro.it> può accedere alla pagina principale (denominata «Home page»), che rappresenta una sorta di biglietto di visita di ogni sito, mentre la seconda pagina mostra quanto appare a chiunque si colleghi al sito del Ministero; una vignetta di Vauro che rappresenta un povero dall'aspetto sudicio, spettinato, con la barba incolta e gli abiti sdruciti, seduto su un vecchio terminale, che scalda il suo pasto, rappresentato da una lattina aperta allungata su uno striminzito fuocherello di strada;

considerato:

che nell'immagine sopra descritta, lesiva dell'attività di ciascuno nel mondo intero, nella quale non si riesce a leggere alcuna vena ironica bensì un profondo squallore, è chiaramente leggibile una esagerata offesa a tutti i lavoratori ma in modo particolare a tutti i disoccupati, che rischiano di finire come il povero sudicio rappresentato in mancanza di un'adeguata occupazione;

che il Ministero del lavoro è un organo dello Stato e pertanto è tenuto a rappresentare degnamente tutti gli italiani e in particolare tutti i lavoratori che in esso vedono l'istituzione preposta alla loro tutela,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso, se non ritenga opportuno e urgente intervenire nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni al fine di eliminare subito il logo di Internet rappresentativo del Ministero che si onora di presiedere, e ciò sia al fine di evitare che si diffonda tra gli italiani e all'estero un'immagine disgustosa del nostro paese sia al fine di evitare ai tanti giovani in cerca di occupazione un'immagine tanto abominevole di un obiettivo legittimo da raggiungere.

(4-09854)

(26 febbraio 1998)

RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione parlamentare in oggetto inerente alla icona del Ministero del lavoro su Internet, si rappresenta che la «vignetta» del disegnatore Vauro Senesi non è più presente sull'*homepage* del sito del Ministero del lavoro.

Ad ogni modo si vuole precisare che il messaggio contenuto nel «disegno» in argomento non intendeva promuovere una «cattiva immagine» per l'amministrazione del Lavoro. L'intento dell'autore del disegno era esprimere, con stile satirico, propriamente contemporaneo, il messaggio di attesa di chi ha necessità di lavoro e servizi, nei riguardi

dell'apertura del sito *web* del Ministero. Pertanto, essa doveva rappresentare uno stimolo ed un incentivo allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(2 ottobre 1998)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione della RAI nella riunione del 22 dicembre 1997 ha dato mandato al direttore generale Franco Iseppi di acquisire frequenze radiofoniche sul territorio nazionale in modo da permettere alla concessionaria pubblica di trasmettere a partire da gennaio i lavori parlamentari in diretta radio;

che la RAI giustifica tale decisione con la rottura delle trattative con Radio Radicale, emittente che da anni trasmette le dirette dal Parlamento;

che in realtà parallelamente alla trattativa con Radio Radicale erano state «opzionate» una serie di piccole radio locali diffuse su tutto il territorio che ora cederanno le loro frequenze alla RAI;

che nonostante l'acquisizione di nuove frequenze la RAI riuscirà a coprire, sino a quando non utilizzerà il satellite, solo il 60 per cento del territorio nazionale;

che il fatto che un gigante come la RAI si sia mosso nel piccolo mercato delle emittenti locali radiofoniche, senza limiti di spesa potendo disporre del denaro contante dei contribuenti italiani che pagano il canone senza avere in cambio un servizio pubblico, ha fatto lievitare i costi delle frequenze, tanto che ora che potrà anche acquisire le frequenze i costi delle frequenze rimaste saliranno ulteriormente,

l'interpellante chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia deciso di dare via libera alla operazione della RAI dopo che l'Aula della Camera aveva approvato a larga maggioranza un ordine del giorno che prevedeva l'indizione di una gara per appaltare il servizio delle dirette dal Parlamento a chi garantisce le migliori condizioni di copertura a costi largamente inferiori a quelli che affronterà la concessionaria pubblica;

se il Governo sia a conoscenza di quale programmazione intenda realizzare la RAI con tale nuova emittente radiofonica;

se si ritenga di poter supporre che il servizio reso dalla nuova emittente RAI sarà simile a quello svolto dalla concessionaria pubblica con i programmi e i telegiornali in cui, ad esempio, la Lega Nord, forza che ha ottenuto oltre il 10 per cento dei consensi nel paese, risulta avere meno del 3 per cento nelle presenze complessive destinate all'informazione politica, conteggiando in tale tempo anche gli spazi informativi

in cui vengono inviati servizi denigratori del movimento o del proprio segretario federale;

se invece tale servizio sarà simile a quello svolto dai servizi parlamentari della RAI, che pur intervistando decine di parlamentari della Lega Nord si dimenticano poi di mandarli in onda negli appositi spazi gestiti da tale struttura;

se si ritenga che per tale servizio verranno utilizzati il medesimo direttore delle Tribune, dell'Accesso e dei Servizi parlamentari, i due vicedirettori, i due caporedattori, il vicecaporedattore, i quattro capiservizio e gli altri otto redattori della testata ovvero se verranno impiegati in tale emittente gli oltre mille giornalisti che – fatte salve rarissime valide professionalità – sono impegnati ogni giorno nel passare le veline di «Palazzo»;

se non si ritenga che l'azione di acquisizione di frequenze radiofoniche da parte della RAI non sia soprattutto strategica e diretta a fermare o a rallentare l'avanzata di Radio Padania Libera, emittente in larga espansione in vaste aree del Nord, che sta ottenendo largo ascolto nelle zone in cui sono irradiate le proprie frequenze, unica voce della libertà del Nord.

(4-12413)

(23 settembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che l'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevedeva che alla concessionaria RAI poteva essere assentita una quarta rete radiofonica da riservare esclusivamente ai lavori parlamentari.

Tuttavia, l'indisponibilità di frequenze radioelettriche, derivante dalla mancata definizione del relativo piano di assegnazione, non ha consentito di destinare alla concessionaria RAI i necessari supporti tecnici per l'istituzione della rete parlamentare.

Al fine di assicurare, comunque, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, con decreto-legge più volte reiterato, il Governo fu autorizzato a stipulare con un altro operatore del settore – individuato nella società Centro di produzione spa, titolare dell'emittente radiofonica Radio Radicale – una convenzione di durata triennale; la predetta convenzione è stata approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994 e, pertanto, è scaduta il 21 novembre 1997.

Atteso, tuttavia, che il Centro di produzione spa ha nel frattempo continuato ad effettuare le trasmissioni in parola e che il Parlamento aveva con vari ordini del giorno impegnato il Governo ad assumere idonee iniziative legislative al fine di garantire la continuazione di tali trasmissioni nonchè di ridisciplinare la materia in modo da pervenire ad un effettivo potenziamento del servizio, è stata emanata la legge 11 luglio 1998, n. 224, con cui si provvede al riguardo.

Con tale provvedimento viene autorizzato il suddetto Centro di produzione alla prosecuzione delle trasmissioni parlamentari per un ulteriore triennio, confermando tuttavia che per il futuro l'affidamento del servizio di trasmissione dei lavori parlamentari venga effettuato sulla base di gara pubblica i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(8 ottobre 1998)

PIERONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'interrogante ha già sottoposto, con altre interrogazioni, la questione della mancata corresponsione ai dipendenti dell'ex Sgi di Civitanova Marche dei contributi previdenziali, previsti dalla legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, per coloro che a causa dell'attività svolta sono stati esposti al pericolo amianto;

che i contributi previdenziali, sopra menzionati, non sono stati corrisposti poichè l'Inail di Macerata non ha mai versato il premio supplementare per l'asbetosi nonostante numerosi testimoni hanno evidenziato che l'azienda espletava regolarmente lavorazioni su veicoli contenenti amianto;

che il 15 aprile 1998 il pretore di Fermo, dottor Stefano Jacovacci, ha emesso sentenza favorevole a due lavoratori della ex Sgi di Civitanova Marche in merito al rischio amianto, condannando l'Inps ad applicare i benefici previdenziali e a pagare, insieme all'Inail, le tasse processuali;

che un'analoga sentenza era stata emessa, nel settembre del 1997, dal pretore di Padova, Gaetano Campo, a favore di trecento lavoratori di due aziende del gruppo Firema, Officine Meccaniche Stanga e Officine di Cittadella, che due anni prima, nel settembre 1995, avevano presentato ricorso per poter usufruire dell'abbuono previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992,

si chiede di sapere se, a fronte delle sentenze emesse dal pretore di Fermo e dal pretore di Padova, non si ritenga di dover sollecitare l'Inps a versare anche agli altri lavoratori dell'ex Sgi i contributi previdenziali previsti dalla legge n. 257 del 1992 senza attendere l'esito delle altre udienze.

(4-10776)

(5 maggio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dal competente ufficio.

In seguito alla sentenza del pretore di Fermo richiamata dall'onorevole interrogante, la locale sede dell'INPS ha fatto presente alla direzione provinciale del lavoro di Macerata di aver rimesso la questione alla valutazione della propria avvocatura presso la sede centrale ed è in attesa del richiesto parere. La problematica, connessa al riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 271 del 1993, a favore dei dipendenti della ex SGI di Civitanova Marche, non è stata risolta in quanto l'INAIL non ha riconosciuto l'esposizione all'amianto dei lavoratori interessati.

Al momento sono ancora in corso accertamenti ispettivi presso la predetta società da parte di una commissione costituita *ad hoc* di cui fanno parte funzionari ispettivi dell'INPS, dell'INAIL e della direzione provinciale del lavoro di Macerata, al fine di raccogliere ulteriori elementi per valutare la presunta esposizione al rischio amianto rivendicata dai lavoratori della società in questione.

In ogni caso, il riconoscimento dei benefici in parola è sempre subordinato al rilascio da parte dell'INAIL delle certificazioni attestanti l'esposizione al rischio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(7 ottobre 1998)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandì, con decreto ministeriale 2 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 71 del 7 settembre 1990, un concorso pubblico per titoli ed esami a 200 posti di assistente sociale coordinatore, settima qualifica, nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

che la graduatoria definitiva, riconsegnata alla commissione esaminatrice il 20 dicembre 1996, risulta approvata con decreto ministeriale del 19 settembre 1997,

si chiede di conoscere quale sia la data esatta in cui saranno avviati ai loro uffici i vincitori del concorso sopra citato, considerando che alla data odierna la procedura concorsuale risulta perfezionata in ogni sua parte.

(4-09502)

(10 febbraio 1998)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'interrogante, in data 10 febbraio 1998, presentava l'interrogazione 4-09502, con la quale si chiedeva di conoscere la data esatta in cui i vincitori del «concorso pubblico per titoli ed esami a 200 posti di

assistente sociale coordinatore, 7^a qualifica, nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1990», sarebbero stati avviati agli uffici del Ministero del lavoro e che tale interrogazione non ha ricevuto risposta;

che la legge finanziaria n. 450 del 1998 prevede la possibilità di assumere personale nelle amministrazioni statali, fissando all'articolo 39, comma 4, un contingente massimo di 3.800 unità ed individuando i criteri e le procedure da seguire;

che il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della funzione pubblica, prevedeva la possibilità di inserire nel contingente previsto dalla legge finanziaria sopra citata i posti necessari per l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui sopra;

che la decisione finale spetterebbe al Consiglio dei ministri,

si chiede di conoscere i motivi per cui il Consiglio dei ministri non abbia al momento ancora assunto la decisione in questione, ritardando ulteriormente l'avvio al lavoro dei 200 vincitori di un concorso pubblicato, bandito più di otto anni fa, la cui procedura concorsuale risulta perfezionata in ogni sua parte.

(4-10882)

(12 maggio 1998)

RISPOSTA (*). - L'articolo 12 della legge n. 39 del 1990 (varata per disciplinare l'immigrazione dei lavoratori extracomunitari) autorizzò l'amministrazione a bandire un concorso per l'assunzione di 200 assistenti sociali da impiegare presso gli uffici periferici del Ministero. Il concorso fu bandito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1990 e pervennero al Ministero 4.865 domande.

La procedura stabilita nella legge succitata prevedeva che il concorso dovesse essere effettuato per titoli e colloquio. Ciò ha comportato un notevole allungamento, in termini temporali, del lavoro della commissione che iniziò i lavori nel marzo 1991. La stessa, infatti, dovette procedere, preliminarmente, all'esame di titoli (circa 25.000) sotto il profilo della loro validità, nonché alla valutazione degli stessi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo criteri prefissati. Al termine di questo lavoro di notevole impegno la commissione ha proceduto all'esame orale di quasi tutti i 4.865 candidati, dal momento che la procedura non consentiva alcuna prova selettiva. I lavori si sono conclusi nel dicembre 1996.

Nelle more della predisposizione della graduatoria definitiva fu varata la legge finanziaria per il 1997 che stabilì il blocco totale delle assunzioni di personale presso la pubblica amministrazione. Conseguentemente, per tutto il 1997 l'amministrazione non ha potuto

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

procedere all'immissione in servizio dei vincitori del concorso in argomento.

La legge finanziaria per il 1998 ha previsto uno sblocco di tali assunzioni; infatti il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 maggio 1998 ha deliberato l'assunzione di un primo contingente di 3.500 unità.

Da notizie assunte presso il Dipartimento della funzione pubblica si è avuta conferma che a questo Ministero sono state assegnate 435 unità di cui fanno parte anche gli assistenti sociali. Le assunzioni sono avvenute il 18 agosto 1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(2 ottobre 1998)

ROSSI, MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comune di Almè, nonché altri 64 comuni situati nella provincia di Bergamo, ha ricevuto per posta normale una comunicazione proveniente dalla 3^a legione della Guardia di finanza – comando compagnia di Bergamo – firmata dal comandante della compagnia capitano Giovanni Viglianti;

che la comunicazione non è identificata da un numero di protocollo e non è datata;

che, avendo per oggetto le ristrutturazioni edilizie, con la suddetta comunicazione il comando della Guardia di finanza chiede ai comuni destinatari di fornire entro e non oltre il termine perentorio del 26 marzo le copie di tutte le denunce di inizio di attività, presentate ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

che la richiesta riguarda le suddette denunce presentate dal 110 gennaio 1994 integrate da i dati identificativi dei committenti dei lavori, nonché quelli della ditta esecutrice dei lavori;

considerato:

che una tale richiesta dovrebbe essere datata, nonché notificata, poichè contiene un termine di consegna delle informazioni;

che il personale dei comuni in genere già non è sufficiente per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai comuni, in quanto le restrizioni ed i tagli di risorse finanziarie agli enti locali degli ultimi anni non hanno consentito l'ampliamento degli organici;

che la richiesta della Guardia di finanza, se evasa, costringerebbe il fermo totale dell'attività ordinaria dei comuni per la mole della richiesta (anno 1994 e seguenti);

che il termine imposto risulta inadeguato alla quantità e gravosità del lavoro di ricerca di tutte le denunce di attività dall'anno 1994;

che si richiede al personale dei comuni di svolgere una attività di competenza del personale della Guardia di finanza, considerato che è il Corpo stesso che deve effettuare controlli e ricerche finalizzate a

combattere l'evasione fiscale per la cui attività è dotato di risorse umane sicuramente superiori a quelle dei comuni,

l'interrogante chiede al Ministro:

se esistono e quali sono le norme che autorizzano la Guardia di finanza ad inoltrare ai comuni richieste scritte con le quali si richiede di fornire una mole di documentazione, senza i requisiti minimi della data, del protocollo, nonchè della notifica, come previsto ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

in caso di legittimità della richiesta anomala, ritenga che i comuni debbano provvedere direttamente, con grave dispendio di tempo e personale, laddove dovrebbero solo consentire l'accesso presso gli uffici e collaborare per facilitare la consultazione della documentazione.

(4-10014)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti hanno chiesto chiarimenti in merito ad una comunicazione inviata dalla 3° legione della Guardia di finanza a 64 comuni della provincia di Bergamo, concernente la richiesta di informazioni sulle denunce di inizio attività dei lavori di ristrutturazione edilizia indicando un termine perentorio per l'invio delle risposte troppo breve per consentire l'espletamento dei numerosi adempimenti occorrenti.

Al riguardo il competente comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente rappresentato che la richiesta di fornire copia delle denunce di «inizio attività di lavori in muratura per la ristrutturazione di immobili», inoltrata dal comando compagnia di Bergamo al comune di Almè, nonchè ad altri 64 comuni della stessa provincia, rientra in un più ampio contesto di ricerca di evasori posto in essere dal predetto comando territoriale.

Per quel che concerne l'attribuzione della «perentorietà», riferita nel testo dell'interrogazione, al termine entro il quale occorre fornire le risposte il medesimo comando generale ha escluso che tale termine possa configurarsi come tale, atteso che, come è noto, il termine perentorio è quello la cui decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere un atto, ovvero, in determinati casi, alla irrogazione di una sanzione.

In ogni caso, il predetto comando generale ha precisato che, dal punto di vista pratico, mal si concilierebbe un tale termine con il tenore usato dall'estensore della lettera che testualmente recita: «...si prega co-desto ufficio di voler trasmettere entro...».

In particolare, nella predetta istanza non è stata indicata alcuna norma (men che meno l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) da cui far discendere qualsiasi obbligo specifico e, pertanto, come risulta aver correttamente inteso la maggioranza dei sindaci, essa si sostanzia in una mera richiesta di spontanea e fattiva

collaborazione. In tal senso sono peraltro intercorse intese telefoniche tra il capitano Vigilanti, comandante della compagnia di Bergamo, e vari sindaci, i quali nel manifestare la propria disponibilità hanno fatto presente di poter rispondere solo in tempi più lunghi.

Il comando generale ha, inoltre, rappresentato che la comunicazione di che trattasi è stata inviata priva di protocollo e data esclusivamente a causa di un disguido nell'espletamento delle operazioni di protocollazione.

Si rileva, infine, che sono state ritenute d'interesse le annualità a partire dal 1994 per motivi legati alla scadenza dei termini per l'emana- zione di eventuali avvisi di accertamento da parte degli uffici compe- tenti.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comune di Velletri (Roma), nell'ambito del programma della «Festa dell'uva 1997» svoltasi dal 3 al 12 ottobre 1997, ha auto- rizzato l'AISS (Associazione italiana per i servizi di solidarietà) con se- de in Velletri, corso della Repubblica 320, ad effettuare una lotteria a premi;

che nonostante l'iniziativa fosse inserita nel programma ufficiale dei festeggiamenti comunali quale «lotteria» in realtà gli stessi biglietti riportavano la dicitura «sottoscrizione a premi» ed erano privi degli estremi del provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità pre- posta;

che i biglietti sono stati posti in vendita al prezzo di lire 3.000 ciascuno presso gli *stand* installati a cura del comune; data la loro veste grafica «istituzionale» i numerosi cittadini presenti alla festa sono stati indotti ad un notevole acquisto degli stessi, convinti di offrire un contri- buto all'iniziativa;

che nel resoconto, peraltro non verificabile, il comune di Velletri ha dichiarato che l'ammontare della somma ricavata dalla vendita dei 22.001 biglietti corrisponde a lire 33.951.000, incassati dall'AISS;

che l'Associazione italiana per i servizi di solidarietà, costituita solo nel giugno scorso, non ha mai svolto alcuna iniziativa in città ed è stata prescelta dal comune di Velletri senza consultare le altre numerose associazioni presenti sul territorio, regolarmente iscritte agli albi *ex leg- ge* n. 266 del 1991 e legge della regione Lazio 29 del 1993;

che è doveroso prevenire ed evitare speculazioni o truffe, in par- ticular modo nell'ambito delle iniziative istituzionali, a danno dei citta- dini in genere e dell'amministrazione finanziaria;

che eventuali speculazioni attuate sfruttando i sentimenti di solidarietà possono svilire il lavoro silenzioso e prezioso di centinaia di persone che operano invece gratuitamente nel settore dell'assistenza, mosse soltanto da nobili ideali di impegno civile, sociale, politico o religioso, e possono avere gravi ripercussioni negative sulla credibilità di tutto il mondo del volontariato,

si chiede di sapere:

se nell'iniziativa dell'AISS, patrocinata dal comune di Velletri, non risultino esservi state elusioni degli obblighi normativi e fiscali a tutela della trasparenza e della correttezza di una raccolta pubblica di denaro;

se ogni associazione possa ricorrere alla «sottoscrizione a premi» quale metodo di autofinanziamento negli stessi termini adottati dall'AISS;

quali provvedimenti normativi si intenda adottare al fine di prevenire eventuali atti speculativi effettuati attraverso operazioni fittizie di beneficenza.

(4-08764)

(3 dicembre 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante, premesso che il comune di Velletri (Roma) ha autorizzato l'Associazione italiana per i servizi di solidarietà (AISS) ed effettuare, nell'ambito della Festa dell'Uva 1997, una lotteria a premi, i cui biglietti, pur essendo in vendita a lire 3.000, recavano impropriamente la dicitura «sottoscrizione a premi», chiede di conoscere se «ogni associazione possa ricorrere alla sottoscrizione a premi, quale metodo di autofinanziamento, negli stessi termini adottati dall'AISS» e se, nel caso di specie, non vi sia stata elusione degli obblighi normativi e fiscali.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato, in via preliminare, che gli enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro possano essere autorizzati dalle competenti direzioni regionali delle entrate, previo nulla osta delle prefetture, a svolgere lotterie locali, tombole e pesche di beneficenza.

Soltanto per i partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche», prevede la possibilità di promuovere, quale sistema di autofinanziamento, «sottoscrizioni ed offerte in denaro» con estrazione di premi purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.

La medesima norma prevede, inoltre, che le tombole i cui premi non superino complessivamente l'importo di lire 3.000.000 e le pesche di beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma di lire 15.000.000, purchè promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste alle sagre stesse, siano considerate

«trattenimenti» e come tali soggetti non più all'autorizzazione delle direzioni regionali ma a quelle dell'autorità comunale.

Conseguentemente, il predetto Dipartimento ha ritenuto che la lotteria promossa dall'Associazione italiana per i servizi di solidarietà, non rientrando nella previsione normativa del citato articolo 8 della legge n. 62 del 1990, poteva avere svolgimento solo a seguito di autorizzazione non già dell'autorità comunale ma della direzione regionale delle entrate per il Lazio, previo pagamento dei tributi previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 384.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere quali provvedimenti normativi si intendano adottare al fine di ovviare allo svolgimento di fittizie operazioni di beneficenza, il Dipartimento delle entrate ha evidenziato che è in corso di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni che verranno dettate per il corretto svolgimento delle stesse con particolare riguardo alla natura dei soggetti promotori.

Il medesimo Dipartimento, inoltre, ha incaricato la direzione regionale delle entrate per il Lazio, competente per territorio, a disporre gli opportuni accertamenti finalizzati al recupero degli eventuali tributi dovuti ed all'irrogazione delle sanzioni applicabili alla fattispecie di che trattasi.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa, Giancarlo Cimoli, ha dichiarato alla Conferenza nazionale trasporti che le Ferrovie intendono rinviare la realizzazione della direttrice europea transpadana ad alta velocità Lione-Torino-Trieste, privilegiando altre direttrici;

che le dichiarazioni del dottor Gianfranco Cimoli contrastano con precisi impegni da lui stesso recentemente assunti, insieme al Presidente del Consiglio Prodi e al Ministro dei trasporti Burlando, nel considerare la direttrice transpadana di fondamentale importanza non solo per il Piemonte o per il Nord ma per tutto il paese, e con il preciso impegno alla sua realizzazione;

che le dichiarazioni del dottor Gianfranco Cimoli, qualora avallate dal Governo, contrasterebbero inoltre con le priorità europee stabilite nel giugno scorso al vertice di Cardiff, con l'inclusione della tratta Lione-Torino-Trieste fra i 14 progetti prioritari nel settore dei trasporti, con un investimento complessivo di 13.550-14.200 milioni di ECU destinato alla tratta e con l'entrata in funzione del tratto Torino-Milano entro il 2000;

che il rinvio della realizzazione del progetto porterebbe inevitabilmente al suo abbandono e all'isolamento del Piemonte dall'Europa;

che oggi è necessario riequilibrare a favore delle ferrovie le modalità di trasporto merci tra Piemonte e Francia, eccessivamente basate sul trasporto su gomma,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto affermato dal dottor Gianfranco Cimoli sia il frutto di sue estemporanee affermazioni o, al contrario, se coincida con un cambio di orientamento del governo in merito all'intero progetto della direttrice europea transpadana Lione-Torino-Trieste;

se le Ferrovie intendano mantenere gli impegni assunti per la realizzazione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità Torino-Lione e Torino-Milano;

se il Ministro dei trasporti intenda confermare l'importanza della tratta in questione, consentendo all'Italia di seguire le priorità di progetti definiti a livello europeo e accettati dal Governo;

se il Governo non consideri comunque prioritario il potenziamento ferroviario dell'area piemontese interessata dalla direttrice europea transpadana, anche per una maggiore valorizzazione delle ferrovie per il trasporto merci, oggi basato eccessivamente sul trasporto su gomma.

(4-11883)

(15 luglio 1998)

RISPOSTA. – Quanto al quesito su quali siano le intenzioni del Governo circa i trasporti nell'arco alpino ed in particolare nella regione Piemonte si fa presente quanto segue.

Il potenziamento delle linee dell'arco transalpino, e in particolare di quelle che offrono prospettive di incremento dei traffici, specialmente merci, rappresenta uno degli obiettivi fondamentali per lo sviluppo di un sistema dei trasporti sempre più interconnesso con le principali direttrici di traffico continentali.

In tale prospettiva le Ferrovie dello Stato stanno realizzando il potenziamento degli attuali assi di transito, che potrà consentire di far fronte allo sviluppo dei traffici nel breve-medio periodo.

Sono inoltre allo studio – in collaborazione con le amministrazioni delle reti confinanti – nuovi assi paralleli ai principali transiti (Moncenisio, San Gottardo e Brennero), mentre stanno per essere avviate le progettazioni per il potenziamento del «V Corridoio» europeo (Venezia-Lubiana/Zagabria-Ungheria-Ucraina).

Per quanto riguarda il rafforzamento del collegamento del Piemonte con l'Europa, si fa presente che:

è in corso di completa elettrificazione e di adeguamento al transito di trasporti intermodali l'asse Voltri-Ovada-Alessandria-Novara-Borgomanero-Domodossola, nell'ambito di un programma definito con la Comunità europea e la Confederazione elvetica per la realizzazione entro il 2000 di un corridoio intermodale fino a Basilea;

in base alle intese definite tra i Ministri dei trasporti francese ed italiano, è in corso di completamento lo studio dell'adeguamento del corridoio Dijon-Chambery-Modane-Torino per far fronte ai prevedibili incrementi dei traffici merci al 2005 sulle linee esistenti; gli esiti della Commissione mista, appositamente istituita, verranno presentati entro il prossimo mese di settembre;

si sta procedendo all'elaborazione del progetto e dei relativi stadi funzionali ed economici, da parte del gruppo GEIE «Alpe Tunnel», per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo asse veloce sul Moncenisio.

La realizzazione di tale nuovo asse, che dovrà essere opportunamente collegato alla rete ad alta capacità e velocità francese ed italiana, dipenderà, oltre che dall'esito degli studi ed approfondimenti in corso, anche dalle possibilità di finanziamento, francese ed italiano, nonché dall'entità dei contributi CEE, che verranno decisi dalle competenti autorità politiche.

Quanto alle valutazioni del Governo sulle dichiarazioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa si fa presente che per quanto concerne le dichiarazioni dei vertici delle Ferrovie dello Stato in merito alla realizzazione prioritaria del valico italo-svizzero del Gottardo rispetto al quadruplicamento in galleria del valico italo-francese del Freijus, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, in occasione della recente Conferenza nazionale dei trasporti, ha sottolineato la necessità - in presenza di limitate risorse finanziarie - di dare la priorità al potenziamento del collegamento internazionale oggi più vicino alla saturazione, e cioè il valico italo-svizzero del Gottardo. Nella sua realizzazione egli ha comunque evidenziato come tra gli interventi programmati sia compreso il potenziamento del valico del Freijus, per il collegamento veloce tra Torino e Lione, e del valico del Brennero. Il Governo considera la valutazione dell'amministratore delegato come un riferimento ad un ordine di priorità.

Tali dichiarazioni non sono quindi incompatibili con le decisioni concordate con l'azionista e con il Ministero dei trasporti e della navigazione in merito alla necessità di indirizzare lo sviluppo della rete ferroviaria italiana anche sulla direttrice ovest-est portando a termine il quadruplicamento veloce della tratta Milano-Torino.

Gli impegni relativi alla realizzazione delle tratta Torino-Milano formano oggetto di espressa previsione nell'ambito del vigente contratto di programma, che impegna le Ferrovie dello Stato spa alla realizzazio-

ne, tra l'altro, della tratta Torino-Milano del Sistema italiano alta velocità e all'organico coordinamento della stessa con il collegamento Torino-Lione (articolo 6 del contratto di programma del 26 marzo 1996).

Del resto, come già osservato dalla 8^a Commissione permanente del Senato e dalla VIII Commissione permanente della Camera, in sede di valutazione dello schema del vigente accordo di programma, gli impegni ivi assunti non possono essere considerati come obiettivi da perseguire in via esclusiva, in quanto, in mancanza dell'integrazione degli stessi con il resto della rete, si andrebbero ad incentivare divari economico-sociali tra le varie aree del paese.

Peraltro, l'impegno del Governo e delle Ferrovie dello Stato spa per la tratta Torino-Milano ha trovato riconoscimento nell'avanzato stato delle procedure per la valutazione e la definizione dei progetti, che le Ferrovie dello Stato e la TAV hanno fatto oggetto di ulteriori approfondimenti in stretta relazione con le indicazioni emerse in sede di verifica del Governo sullo stato di attuazione del progetto di quadruplicamento veloce, *ex* articolo 2, comma 15, della legge n. 662 del 1996.

In quella sede, in merito alla trasversale Torino-Milano-Venezia, le conclusioni dell'apposito gruppo di esperti hanno inoltre indicato la necessità di dare priorità al quadruplicamento dei tratti più saturi, individuati nelle tratte da Torino a Santhià e da Novara a Milano, ferma restando la necessità di vincolare da subito il sedime dell'intero tracciato per garantire l'unitarietà dell'infrastruttura, nell'ottica di una progressiva realizzazione.

Quanto alle prossime azioni che il Governo intende intraprendere per avviare i lavori della tratta Torino-Milano e il collegamento della stessa con la tratta Torino-Lione e con l'Europa, a tale proposito si precisa che costituisce impegno del Governo e delle Ferrovie dello Stato spa convocare entro l'anno la seduta conclusiva della conferenza di servizi, per il completamento della linea Torino-Milano entro il 2005, e che sulla base di tale presupposto sono stati realizzati ulteriori progetti che investono progetti la tratta in esame ed il collegamento della stessa con la tratta Torino-Lione.

Con riferimento a tali programmi si evidenziano gli impegni assunti più di recente:

la direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste è inclusa dall'Unione europea tra i progetti prioritari per la realizzazione delle reti transeuropee di trasporto (in particolare, per la realizzazione della rete europea ad alta velocità) e per la realizzazione del V Corridoio di collegamento con l'Est europeo attraverso l'itinerario Trieste-Lubiana-Budapest-Lvov-Kiev;

la Torino-Lione è parte integrante dei programmi dei Governi italiano e francese: infatti, in data 10 luglio 1998 la Commissione intergovernativa ha confermato che il progetto costituisce l'elemento essenziale della politica dei trasporti nei collegamenti transalpini tra l'Italia e la Francia.

La stessa Commissione ha preso atto dei progressi realizzati nel programma triennale di studi (1998-2000), per un ammontare di 110 miliardi di lire, decisi dai capi di Stato e di Governo nel vertice franco-italiano di Chambéry (ottobre 1997).

Il programma si svolge secondo le intese raggiunte dai Ministri italiani e francesi dei trasporti e dell'ambiente.

In tale occasione si è anche riunito il Gruppo di lavoro ambiente, che affiancherà i due gruppi di lavoro «tecnico» ed «economico» per completare gli studi necessari.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 ottobre 1998)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che i decreti emanati in attuazione dell'articolo 6 e ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980, in riferimento all'inquadramento dei geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali, ivi compresa la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 43832 del 10 gennaio 1990, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990, hanno determinato una situazione di fatto che pregiudica il buon andamento funzionale degli uffici, particolarmente accentuato negli uffici romani, con tutte le turbative e le disfunzioni proprie dovute allo scontento frustrante tra dipendenti di pari dignità che non intendono subire ad oltranza la sperequazione in atto, stabilita dagli articoli 1 e 6 della legge n. 193 del 1989, che privilegia alcuni geometri, non laureati, promossi al ruolo direttivo, senza alcun merito o titolo ma solo in applicazione dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, escludendo così tutti i geometri che incolpevolmente sono stati immessi nella stessa carriera sostenendo due prove scritte invece di tre;

che quanto sopra ha originato diversi ricorsi presso il TAR del Lazio per accertare la legittimità e la costituzionalità degli atti legislativi citati;

sottolineando che occorre ridare giustizia e certezze a tutti i geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali e ripristinare l'efficienza funzionale dei relativi uffici assicurando una maggiore produzione operativa a vantaggio del fisco e dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario e giusto, dopo l'eventuale indagine, emanare appositi provvedimenti per l'equiparazione di tutti i geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali – indipendentemente dal ruolo di appartenenza, tecnico o amministrativo, dato che non tutti i geometri transitati nel ruolo amministrativo occupavano posizioni migliori rispetto a quella dei geometri rimasti nel ruolo

tecnico – anche con la eventuale terza prova scritta suppletiva come chiave di accesso ai livelli superiori (articolo 4, comma 14-*bis*, della legge n. 17 del 1985), seguendo il parametro dell'anzianità (infirmata solo da provvedimenti disciplinari) laddove di fronte alla pari anzianità prevale la maggiore età quando i titoli, i meriti, il profilo professionale e il *curriculum* dello stato di servizio sono dello stesso livello.

(4-03083)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante ha evidenziato la situazione di grave sperequazione venutasi a creare tra il personale degli uffici tecnici erariali e del catasto (appartenenti alla qualifica di geometri dell'ex carriera di concetto dell'amministrazione periferica dello Stato), a seguito dell'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, operata dal legislatore con l'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, e con l'articolo 1, comma 3, della legge 24 maggio 1989, n. 193.

Infatti, ritiene l'onorevole interrogante che le predette norme avrebbero statuito la concessione di benefici economici e di carriera a favore solo di quei dipendenti appartenenti alle sopresse carriere speciali e promossi al ruolo direttivo senza alcun merito, escludendo in tal modo tutti gli altri dipendenti che, pur immessi nella stessa carriera, hanno partecipato a concorsi che prevedevano due prove scritte invece di tre.

Al riguardo, la competente Direzione generale degli affari generali e del personale ha rilevato che il legislatore, con l'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, riportante, tra l'altro, disposizioni relative all'amministrazione finanziaria) e con l'articolo 1, comma 3, della legge 24 maggio 1989, n. 193 (recante l'interpretazione autentica del predetto articolo 4, comma 14-*bis*, della legge n. 17 del 1985), ha inteso estendere al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative), che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte nelle materie professionali e di istituto e abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali, i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (recante il «Riordinamento delle ex carriere speciali), cioè l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale delle carriere direttive speciali ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1970.

Tale previsione, con la conseguente estensione del beneficio, ha trovato, all'epoca, la sua origine in motivazioni di carattere equitativo, stante l'omogeneità, relativamente alle modalità di accesso alla carriera, tra i dipendenti destinatari del predetto articolo 4, comma 14-*bis*, della legge n. 17 del 1985 e quelli delle ex carriere di concetto speciali, av-

venuta attraverso il superamento, per entrambe le categorie, di concorsi consistenti in tre prove scritte.

Diversa è la situazione dei geometri che hanno superato, per l'ingresso in amministrazione, concorsi articolati in sole due prove scritte e, quindi, non sono equiparabili ai sopramenzionati impiegati, destinatari delle citate norme agevolative, introdotte dagli articoli 4, comma 14-*bis*, della citata legge n. 17 del 1985, e 1, comma 3, della legge n. 193 del 1989.

Né si potrebbe, d'altra parte, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, estendere l'agevolazione in parola ad altre categorie di impiegati, trattandosi di norme speciali e, come tali, non estensibili in via analogica.

Invero, il comma 14-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 17 del 1985 equipara al personale di questo Ministero proveniente dalle carriere speciali e che aveva fruito dei benefici economici e normativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, anche le restanti categorie di personale delle amministrazioni che, pur non provenendo dai ruoli di quella finanziaria, avevano sostenuto concorsi con tre prove scritte per l'accesso alla carriera.

La *ratio* della disposizione sta nella particolare vicenda che ha investito i dipendenti che appartenevano alle sopresse carriere speciali e, più in generale, quelli che avevano sostenuto un concorso con tre prove scritte per l'accesso a particolari ruoli delle amministrazioni nelle abolite carriere di concetto.

Nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957), le carriere speciali erano costituite da due tronconi: di concetto, con tre qualifiche, e direttiva, con quattro qualifiche. La carriera speciale riguardava in particolare l'organizzazione degli uffici periferici di questa amministrazione, dove il personale di ruolo di concetto svolgeva anche funzioni direttive.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (relativo al «Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato»), emanato in virtù della delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato contenuta nella legge 28 marzo 1968, n. 249, vennero sopresse le carriere speciali ed il relativo personale fu inquadrato: quello direttivo secondo le successive disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (recante la «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), e quello di concetto in base al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972.

In particolare, al personale di concetto fu data la possibilità di transitare nella carriera direttiva in considerazione della peculiarità dei requisiti richiesti per l'accesso (superamento del concorso con tre prove scritte) e delle funzioni svolte, equiparabili a quelle direttive nel precedente ordinamento.

Benefici analoghi a quelli attribuiti al personale delle carriere speciali di questo Ministero dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 vennero poi estesi, sotto l'aspetto economico e normativo, al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie (tecniche e amministrative) delle altre amministrazioni dello Stato dall'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge n. 17 del 1985.

La legge n. 193 del 1989, di interpretazione autentica del comma 14-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 17 del 1985, ha determinato unicamente la decorrenza dei benefici, fissandola sotto l'aspetto giuridico dal 1° luglio 1972 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva) e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della legge n. 17 del 1985.

La legge ha posto così termine a ogni questione sulla retroattività dell'inquadramento nella carriera direttiva degli appartenenti alle ex carriere speciali. Dai benefici connessi al nuovo inquadramento vennero inoltre esclusi i dipendenti non più in servizio alla predetta data presso questo Ministero, mentre gli stessi benefici vennero concessi a coloro che, tramite concorso, avevano acceduto alla carriera direttiva prima del 1° luglio 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, col quale i predetti ruoli sono stati trasformati «ad esaurimento».

Rispetto alla predette disposizioni, il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 193 del 1989 ha sola rilevanza di norma transitoria, in quanto consente agli impiegati delle carriere di concetto di questo Ministero, che erano già passati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva, di chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, di fruire dei benefici attribuiti ai loro colleghi delle ex carriere speciali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985.

La peculiarità della disciplina inerente al personale appartenente alle carriere speciali non ha consentito, quindi, di estenderne la portata oltre i limiti prefissati dal legislatore, che ha equiparato a tali dipendenti solo quelli che, pur appartenendo alle carriere ordinarie delle amministrazioni, erano acceduti a quella di concetto con un concorso con tre prove scritte (analogo a quelli previsti nel precedente ordinamento per accedere alla carriera direttiva) e che avevano svolto effettivamente mansioni assimilabili a quelle direttive, da accertarsi caso per caso, per ciascun impiegato; sulla base di idonea documentazione probatoria (atti del fascicolo personale, ordini di servizio, eccetera).

Il beneficio non può quindi concernere le altre categorie di personale appartenente alla carriera di concetto che sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni sulla base del superamento di un concorso con due prove scritte.

Inoltre, sempre per la particolarità della disciplina, non può sostenersi che, ai sensi della normativa vigente prima della legge di delega n. 249 del 1968, tutti i concorsi prevedevano le due prove scritte ed una orale come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, indifferentemente per la carriera di concetto e quella direttiva e che il concorso affrontato dai concorrenti comprendeva materie analoghe, se non superiori nel numero, a quelle previste nei concorsi con tre prove.

Infatti, più che un vero e proprio presupposto sostanziale, le tre prove del concorso di accesso rappresentano un parametro di riferimento del beneficio, attribuito più che altro in considerazione delle mansioni svolte dagli appartenenti alle carriere speciali, assimilabili alla carriera direttiva e non a quella di concetto.

E proprio perché il concorso per la copertura di posti di geometra comporta, nei ruoli di questa amministrazione, lo svolgimento di funzioni tipiche dell'impiego di concetto, ad essi non è attribuibile il beneficio dell'inquadramento nella carriera direttiva ed il conseguente ottavo livello previsto dall'articolazione della legge n. 312 del 1980 (recante il «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»).

La questione, comunque, ha ormai assunto rilievo marginale, dato il tempo trascorso dall'entrata in vigore della norma sopra menzionata e considerato il regime privatistico, rimesso in larga misura alla contrattazione collettiva, del quale fruisce l'impiego dei dipendenti non dirigenziali del Ministero delle finanze (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

TAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto del Ministro delle finanze del 20 settembre 1995, che contiene il regolamento attuativo delle discipline dei depositi doganali, previsti dall'articolo 50, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non è entrato ancora in vigore perchè non è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che la nuova normativa crea un cosiddetto «deposito non doganale», dove la merce resterebbe in sospensione di IVA fino a quando non è decisa la destinazione finale; l'IVA, quindi, verrebbe pagata allo Stato, nel cui mercato è immessa la merce;

che attualmente la merce depositata in Italia sia che venga venduta nel mercato italiano che in quello estero è soggetta ad IVA, salvo chiedere il rimborso allo Stato nel secondo caso;

che a tale disciplina sono interessate numerose aziende, che operano nei più svariati campi: da quelle che introducono in lavorazione le materie prime a quelle che commerciano con paesi terzi o comunitari a quelle che trasportano le merci fino a quelle esercenti centri di deposito vero e proprio;

che la mancata entrata in vigore del decreto fa sì che l'importatore nazionale sia gravato di un costo maggiore per il trasporto all'estero, che gli operatori del settore si vedano sottrarre una cospicua fetta di traffici a favore di altri paesi ed, inoltre, che l'erario consegua meno introiti per la minore tassazione di utili conseguiti da altri paesi,

si chiede di sapere quali siano le cause ostative e se non si ritenga opportuno pubblicare urgentemente il decreto del 20 settembre 1995.

(4-05746)

(13 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno ostacolato la pubblicazione del decreto del Ministro delle finanze 20 settembre 1995, contenente il regolamento di attuazione dei depositi non doganali previsti all'articolo 50, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che il predetto decreto ministeriale 20 settembre 1995 intendeva dare attuazione all'articolo 50, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con il quale si prevedeva l'istituzione e la gestione di depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari, con la possibilità di effettuare, senza pagamento dell'IVA, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relativi ai beni in essi giacenti.

Tale provvedimento, pur avendo ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, in un primo tempo a causa di alcune osservazioni sollevate dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia e, successivamente, per effetto del recepimento della seconda direttiva comunitaria di semplificazione n. 95/7/CE del 10 aprile 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996, nei cui confronti l'emanando decreto sarebbe risultato in contrasto.

Detta direttiva, che ha esteso le operazioni in regime di esonero da IVA effettuabili attraverso i predetti depositi, è stata recepita solo con la legge 18 febbraio 1997, n. 28, la quale (l'articolo 1, comma 2, lettere i) ed h)) introducendo, nel citato decreto n. 331 del 1993, il nuovo articolo 50-bis, contenente una più puntuale ed aggiornata normativa sui «depositi IVA», ha abrogato il citato articolo 50, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 331.

In attuazione della disposizione contenuta nel nuovo articolo 50-bis, è stato emanato il decreto ministeriale 20 ottobre 1997, n. 419 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997), «Regolamento recante norme in materia di depositi IVA», che ha disciplinato le modalità per il rilascio dell'autorizzazione a gestire i depositi e le modalità e i termini per la corretta tenuta delle scritture contabili che evidenziano la movimentazione delle merci in relazione alla loro introduzione ed estrazione dai depositi IVA.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso il caso di un dentista residente in Italia che si avvale delle prestazioni di un odontotecnico residente in Germania, laddove il dentista esercita la sua professione nel territorio italiano e l'odontotecnico esegue i lavori commissionatigli dal dentista italiano (protesi, capsule, ponti, eccetera), in Germania;

considerato:

che la cessione di beni, prodotti da odontotecnici residenti nel territorio nazionale, è disciplinata dall'articolo 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come operazione esente da IVA e che, fino a tutto il 1993, prima dell'entrata in vigore della normativa IVA CEE (decreto-legge n. 331 del 1993), le stesse prestazioni effettuate all'estero venivano fatturate con IVA al 4 per cento;

che successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 331 del 1993 anche le cessioni di beni prodotti dall'odontotecnico, esercente la propria attività nel territorio dell'Unione europea, sono state considerate esenti da IVA, in ottemperanza al disposto dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, secondo il quale sono non imponibili o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato o non è soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto, e che a questa conclusione si è giunti tenendo conto anche della *ratio* della normativa che regola l'IVA all'interno del territorio della CE, ed in particolar modo quella dell'articolo 42, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, ponendo cioè nella medesima posizione i cedenti residenti in Italia e negli altri paesi dell'Unione europea;

che tale interpretazione è stata confermata dal Ministero delle finanze, il quale con la circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 ha precisato che «gli acquisti intracomunitari seguono lo stesso regime riservato alle operazioni interne, per cui possono essere classificati come non imponi-

bili, esenti o non soggetti se riguardano beni la cui cessione nel territorio dello Stato è considerata, rispettivamente, non imponibile ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, esente a norma del successivo articolo 10 dello stesso decreto presidenziale...», affermando inoltre che «l. la *ratio* del cennato articolo 42 è, come sopra evidenziato, quella di riservare alle operazioni intracomunitarie trattamento analogo a quello delle operazioni effettuate all'interno dello Stato»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo confermi tale interpretazione e l'esatta disciplina cui debba sottostare la succitata operazione di cessione di beni intracomunitari.

(4-10192)

(20 marzo 1998)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere il trattamento tributario da riservare, agli effetti dell'IVA, alle operazioni rese da odontotecnici tedeschi per la fornitura di materiale tecnico (protesi, capsule, ponti, eccetera) a studi dentistici nazionali.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rilevato, in via preliminare, che tali forniture, configurandosi come prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni mobili materiali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 4-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Tale disposizione prevede, in deroga all'articolo 7, comma 4, lettere b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, che «le prestazioni di servizi relative a beni mobili eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti di imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite...».

Ciò posto, il luogo di tassazione delle imposte non può che essere quello del paese in cui il committente risulta essere soggetto passivo di imposta, qualora i beni finiti siano trasportati o spediti in altro Stato membro della comunità. Verificandosi nel caso di specie tale ultima condizione ed in presenza di committente soggetto passivo d'imposta nazionale, le operazioni sono da considerare territorialmente rilevanti in Italia.

Pertanto, il committente italiano è tenuto ad assolvere gli adempimenti formali relativi, per esempio, alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie (articolo 46 e seguenti del citato decreto-legge n. 331 del 1993), fermo restando la compilazione dell'elenco riepilogativo (modello

Intrastat 2-bis) per la sola parte statistica, nell'ipotesi in cui l'operatore segue una periodicità di presentazione mensile.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(8 ottobre 1998)

VELTRI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la stazione ferroviaria di Cosenza, ultimata pochi anni or sono dopo quasi quattro lustri di lavoro e del costo di alcune decine di miliardi, è composta, per quanto riguarda il servizio viaggiatori, da 5 binari con una capacità di stazionamento di circa 100 vetture;

che i 18 binari dello scalo merci consentono una capienza di circa 500 carri;

che lo sviluppo complessivo dei marciapiedi è di oltre 2.400 metri e il piazzale adibito al carico e scarico di *container* ha una superficie di circa 10.000 metri quadrati;

che la stazione ospita una officina con 6 binari di lunghezza complessiva pari a circa 500 metri e 2.000 metri quadrati coperti;

che tale impianto è al momento utilizzato al di sotto del 50 per cento delle sue potenzialità, consentendo fra l'altro solo un treno merci giornaliero in arrivo ed in partenza, con un movimento di soli 30 carri, e il percorso di solo 3 treni *intercity*;

che la stazione di Cosenza può invece offrire un consistente volume di traffico a carattere comprensoriale e regionale, per i treni notturni con vetture-letto e cuccette, oltre ad un treno almeno con vettura adibita al trasporto di disabili;

che l'estensione, con frequenze regolari, del traffico sulle tratte Napoli-Roma e Bari-Venezia può indurre una consistente mobilità all'interno del territorio regionale, oltre che tra la Calabria e le aree metropolitane;

che nel complesso, la stazione di Cosenza si presenta con aspetto dimesso, carente fra l'altro di sportello per informazioni, di attrezzature per persone disabili, con sistema di scale mobili in disuso perenne, e priva di rampa per auto a seguito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire al fine di rendere più razionale, efficiente, funzionale ed accogliente una struttura così importante, ubicata in posizione strategica sulla direttrice sud-nord ed in grado di costituire importante motivo di sviluppo infrastrutturale e, nel complesso, socio-economico.

(4-05725)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. - È preliminarmente importante sottolineare che, al fine di migliorare ulteriormente la rete ferroviaria della regione Calabria, oltre a quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000, l'amministrazione dei trasporti, la regione Calabria e le Ferrovie dello Stato spa hanno stipulato in data 22 gennaio 1998 un atto aggiuntivo nel quale sono stati stabiliti i seguenti interventi:

ammmodernamento della rete calabrese mediante ulteriori fasi di potenziamento tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e una nuova variante Catanzaro Lido-Lamezia Terme: 115 miliardi di lire;

completamento variante San Marco Roggiano-Mongrassano: 28 miliardi di lire.

Quanto sopra, velocizzando la linea trasversale Catanzaro Lido-Lamezia Terme attraverso la realizzazione di una variante tra Catanzaro Lido e Settingiano, consentirà la riduzione dei tempi di percorrenza tra il litorale jonico e quello tirrenico con conseguenti positive ricadute anche nell'area territoriale di Cosenza.

Per quanto attiene in particolare alla stazione ferroviaria di Cosenza, le Ferrovie dello Stato spa fanno presente che detta stazione, di costruzione relativamente recente, è fornita dei servizi commerciali comuni ed altre strutture simili, compreso un ufficio di autonoleggio attivo su tutto il territorio nazionale.

Nell'atrio è presente un ufficio di informazioni turistiche, attualmente non operante per decisione della locale APT.

La clientela ha a disposizione un ampio parcheggio, coperto e scoperto, che, per la tipologia dei viaggiatori, non viene utilizzato al massimo della disponibilità.

La stazione è dotata di impianto di diffusione sonora, di tabelloni elettronici per le informazioni in tempo reale dell'andamento della marcia dei treni, mentre le informazioni tariffarie, di itinerari, eccetera, vengono fornite direttamente dagli addetti alla biglietteria.

Nella stazione è inoltre presente un ufficio di assistenza alla clientela.

La scala mobile, messa in opera contestualmente con la costruzione dell'impianto, non è stata mai attivata. Il nucleo territoriale, subentrato ad altra struttura nella gestione della stazione, ha provveduto a reperire la relativa progettazione ed ha avviato le pratiche per ottenere il collaudo e le autorizzazioni necessarie a renderla operativa.

Allo stato attuale, malgrado i ripetuti solleciti, non è stato ancora ottenuto il prescritto benessere dei vigili del fuoco.

L'assistenza ai disabili viene assicurata nell'arco delle 24 ore dal personale delle ditte appaltatrici che operano nell'impianto, che è fornito di apposita carrozzina.

Risulta che nell'anno 1996 è stata prestata assistenza a 86 viaggiatori disabili in arrivo e partenza; nel corrente anno, fino al 31 maggio,

l'assistenza è stata fornita a 26 disabili, soddisfacendo tutte le richieste pervenute.

Con l'attivazione dell'orario in corso, i treni *intercity* 527 Torino-Cosenza e 742 Cosenza-Roma, hanno in composizione una vettura di seconda classe adibita al trasporto di disabili non deambulanti.

Il comprensorio di Cosenza presenta una movimentazione prevalentemente di breve percorrenza, assicurata da servizi regionali ed interregionali sia con Reggio Calabria che con la città di Napoli.

Per le movimentazioni a più lungo raggio, le Ferrovie dello Stato spa ritengono che i flussi di traffico esistenti non giustificano la creazione di nuovi collegamenti diretti diurni di qualità o di relazioni dirette notturne con vetture letto e cuccette. Analoga considerazione viene fatta relativamente al servizio con auto al seguito al quale, oltre ai costi di circolazione, devono aggiungersi quelli relativi alla costruzione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio (parcheeggio macchine, ingresso apposito, rampa d'accesso al treno, eccetera).

Relativamente ai collegamenti le Ferrovie dello Stato spa fanno presente che la vicinanza della stazione di Paola, dove effettuano fermata quasi tutti i treni della direttrice Sicilia-Calabria-Roma-Nord Italia, permette dopo pochi minuti di percorrenza di realizzare, con un semplice cambio, collegamenti da e per Cosenza, sia con treni *intercity* che con treni notturni, con tutte le località interessate dalla direttrice di traffico citata.

Possono inoltre essere utilizzati i collegamenti diretti sia diurni che notturni, che da Crotona, via Sibari-Taranto-Bari, raggiungono il Nord Italia, con un cambio di coincidenza a Sibari.

Nello specifico Cosenza è collegata a:

Roma con un *intercity* e con un espresso notturno;

Bari con un *intercity*;

Torino con un espresso periodico notturno;

Napoli con 7 treni interregionali.

Inoltre numerosi collegamenti giornalieri (20 coppie di treni/giorno) con Paola - 26 chilometri e percorrenza media di 22 minuti -, sede di fermata di tutti i treni a lunga percorrenza della direttrice Sud-Nord, consentono agevoli e frequenti coincidenze con tutt'Italia. Infatti, in partenza da Paola si registrano:

2 Eurostar, 3 *intercity* e 2 espressi notturni per Roma;

un *intercity* e 5 espressi notturni per Milano;

un *intercity* e 3 espressi notturni per Torino;

un *intercity* per Bologna ed uno per Firenze;

un espresso notturno per Venezia;

2 espressi periodici notturni per Torino e Bolzano.

Le Ferrovie dello Stato spa ricordano poi che le località di Sibari, Rossano, Corigliano e Cariati, facenti parte della provincia jonica-cosentina, sono direttamente servite da:

una coppia di *intercity* da e per Roma/Torino;

una coppia di *intercity* da e per Bologna/Milano;

una coppia di *intercity* da e per Bari;
una coppia di espressi notturni da e per Milano;
una coppia di espressi notturni da e per Roma.

Le Ferrovie dello Stato spa ritengono tale offerta adeguata all'attuale domanda di mobilità di Cosenza e dell'alto Tirreno cosentino, precisando inoltre che i treni, distinti per varie tipologie di prodotto, utilizzano su tutta la rete ferroviaria italiana carrozze di pari qualità. Un ulteriore miglioramento avverrà, nel corso dei prossimi anni, con le progressive consegne dei nuovi materiali ad alta velocità.

Per quanto concerne il traffico merci le Ferrovie dello Stato spa precisano che:

lo scalo merci è in ottime condizioni, con binari a raso per il carrellamento dei carri, e sussistono tutte le condizioni ottimali (spazio, binari e mezzi logistici) per poter affrontare un impegno di traffico ben superiore a quello attuale;

la stazione è collegata sia alla direttrice tirrenica che a quella jonica;

il collegamento commerciale principale è quello con la direttrice tirrenica.

Le caratteristiche del tratto di linea Cosenza-Paola sono conformi allo *standard* della linea principale tirrenica e cioè:

limite di carico C3 (20 tonnellate/asse) senza alcuna limitazione;
trazione elettrica;
prestazione lorda massima ammessa:

tratto Cosenza-Paola: da un minimo di 1.140 tonnellate con locomotore E 636 fino ad un massimo di 1.430 tonnellate con locomotore di qualità E 652;

tratto Paola-Cosenza: da un minimo di 1.060 tonnellate con locomotore E 636 fino ad un massimo di 1.340 tonnellate con locomotore E 652;

lunghezza massima dei treni merci: 500 metri;
tempi di percorrenza di circa 30 minuti;

collegamento diretto sia per il Nord che per il Sud (Sicilia-Gioia Tauro) senza necessità né di invertire il senso di marcia del convoglio, né di effettuare il cambio di trazione. Pertanto sussistono le condizioni per collegare il bacino di Cosenza con i più importanti bacini e porti nazionali ed internazionali.

Il mancato sviluppo del traffico merci ferroviario è dovuto essenzialmente all'isolamento geografico del bacino di Cosenza rispetto alla domanda di trasporto espressa dalla regione Calabria che ha invece individuato nel centro di Lamezia il punto centrale di snodo stradale-ferroviario e aereo per i propri traffici.

Il collegamento con la direttrice jonica, a mezzo della linea Cosenza-Sibari, invece, pone notevoli limitazioni al traffico merci:

linea a trazione diesel, acclività che riducono a 400-500 tonnellate la prestazione utilizzabile, limitazione al peso assiale.

Tali limitazioni saranno superate con il completamento dei lavori di riammodernamento programmati sulla linea e attualmente sospesi in attesa di rifinanziamento.

In generale, si fa presente che lo sviluppo dei traffici merci, dovuto all'espansione commerciale dell'area di Gioia Tauro, avrà ricadute positive sull'utilizzo ed il potenziamento delle strutture di trasporto ferroviario dell'intera area territoriale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(19 ottobre 1998)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel mese di giugno 1997 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di prepensionamento per i dirigenti dell'Enel per i quali l'attuale vertice dell'azienda ha previsto una formula di «scivolo» molto conveniente concedendo agli stessi che ne hanno fatto richiesta notevoli agevolazioni in aggiunta alla somma acquisita per il trattamento di fine rapporto di lavoro;

che di conseguenza si è verificato un esodo di dirigenti che inciderà negativamente sulla qualità del servizio;

che l'Enel per la prima volta sta assumendo dirigenti dall'esterno disattendendo per altro le legittime aspettative del personale interno, senza procedere all'espletamento di regolari concorsi;

che tale situazione mal si concilia con la politica attuale di questo Governo il quale impedisce ad altri dipendenti pubblici, che pur ne hanno diritto, di andare in pensione, per evitare che si gravi troppo sui conti dello Stato;

che da quanto sopra descritto nasce il sospetto che con la scusa di rendere l'azienda più efficiente e snella si vuole nascondere, di fatto, il vero obiettivo del vertice aziendale: sostituire l'attuale personale con altro di maggiore «affidabilità politica»,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti descritti rispondano a verità;

quali siano le motivazioni che giustificano questo comportamento dei vertici Enel;

quali misure si intenda intraprendere per evitare tale palese disparità di trattamento tra i cittadini.

(4-07354)

(31 luglio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per i dirigenti Enel.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che i dirigenti Enel non sono nominati né assunti in base a concorso. Nel periodo dal 1° luglio 1996 al 27 gennaio 1998 sono stati nominati 59 dirigenti, di cui alcuni tra il personale già in servizio, e 46 assunti dall'esterno, trattandosi soprattutto di professionalità particolari scarsamente presenti nell'azienda.

Si fa presente inoltre che in base al decreto legislativo n. 375 del 1997 recante «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati», l'Enel ha sospeso le risoluzioni consensuali anticipate riguardanti il personale dirigente, già previste per il 1° dicembre 1997 e per il 1° gennaio 1998. Successivamente, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica», la società ha provveduto ad emanare le opportune disposizioni riguardanti i termini di accesso al pensionamento di anzianità.

Si precisa infine che le risoluzioni consensuali anticipate sono avvenute nel rispetto delle norme stabilite per la generalità dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(8 ottobre 1998)
